



**MiFID**

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

**BCC Manzano**

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE:

1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
5. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
7. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUGLI INCENTIVI
8. TERMINI DEL CONTRATTO

*Egregio Signore, Gentile Signora,*

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo; qualora Lei sia in possesso di un collegamento ad Internet e acconsenta espressamente a tale modalità di comunicazione, tutte le informazioni in tema di servizi di investimento e/o di servizi accessori prestati, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, sia generali sia a Lei personalmente indirizzate, potranno avvenire, a discrezione della Banca e compatibilmente con le soluzioni organizzative tempo per tempo adottate, tramite comunicazioni elettroniche.

In particolare, per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin' d'ora che è attivo il sito internet [www.bancamanzano.it](http://www.bancamanzano.it) sezione Banca - MiFID.

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.

Qualora Lei intenda accedere alla comunicazione in via elettronica delle informazioni a Lei personalmente indirizzate, dovrà fornirci l'indirizzo e-mail cui destinarle.

Allegato alla presente, troverà un apposito modulo (Allegato n. 2) dove esprimere la Sua scelta.

La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.

Distinti saluti

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO (Udine)**

---

**1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI**

---

Fornite ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione sociale: Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) s.c.

Sede Legale: Via Roma n. 7 – 33044 Manzano (UD)

Numero di telefono: 0432/749811

Numero di fax: 0432/749875

Indirizzo e – mail : [info@bancamanzano.it](mailto:info@bancamanzano.it)

Sito WEB: [www.bancamanzano.it](http://www.bancamanzano.it)

Codice ABI: 08631

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 451870

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A158341

Numero di Repertorio Economico Amministrativo : 62015

Codice Fiscale : 00251640306

Iscrizione al Registro delle imprese di: 00251640306

**LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI**

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

## **METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE**

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente possono essere:

- di tipo tradizionale (comunicazioni a mezzo supporto cartaceo)
- di tipo elettronico (e – mail, web)

Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca e/o tramite promotore finanziario, è prevista la forma cartacea. L'elenco delle succursali della Banca è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.

L'eventuale utilizzo del mezzo telefonico o di strumenti di comunicazione elettronica per l'invio e la ricezione di ordini dovrà essere previamente concordato tra il cliente e la Banca, che si riserva di scegliere il canale proposto per le comunicazioni di tipo elettronico compatibilmente con la propria struttura organizzativa. Ciò a tutela e per la salvaguardia degli interessi del cliente.

## **AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento e accessori:

1. negoziazione per conto proprio;
2. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
3. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
4. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
5. gestione di portafogli;
6. ricezione e trasmissione di ordini;
7. consulenza in materia di investimenti;
8. custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi.
9. intermediazione in cambi collegata a servizi di investimento
10. ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria e altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it.

## **AUTORIZZAZIONE ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**

La Banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero: Sezione D – 000056673.

L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è:

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@isvap.it.

## **INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI PROMOTORI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA**

La Banca fornisce i propri servizi anche a mezzo di promotori finanziari, tutti regolarmente iscritti presso l'apposito Albo italiano, previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza).

## **NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE**

Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello nel quale la soglia è superata, eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto;
- invia al cliente, quanto meno una volta all'anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento.

## **SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI**

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU 20.000 [tasso di conversione: ECU/EURO = 1), nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgo.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, garantisce il portatore dei titoli fino alla somma di Euro 103.291,38.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 103.291,38 per ciascun depositante.

**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

(Si riporta di seguito una sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca).

**Premessa**

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) società cooperativa (di seguito la "Banca") è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la politica seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia, la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

**TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

**GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

**INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

Nel presente **Documento informativo di sintesi relativo alla politica di gestione dei conflitti di interesse** viene altresì fornita una tantum l'informativa (*disclosure*) sulle fattispecie di conflitti di interessi per le quali le misure adottate dalla Banca possono non risultare completamente efficaci nell'eliminare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti:

- Operazioni relative a tutti i servizi di investimento prestati, anche congiuntamente tra loro, dalla Banca e aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari (attualmente obbligazioni e certificati di deposito) emessi dalla Banca. In relazione a tali fattispecie si dà atto dell'esistenza di istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori, tali da garantire la tutela del cliente e non pregiudicare gli interessi nella scelta del servizio di investimento.
- Operazioni relative al servizio di negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla Banca. In relazione a tale fattispecie si dà atto che nella Policy contenente la "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" la Banca illustra le modalità di prezzatura delle obbligazioni di propria emissione.
- Operazioni relative a tutti i servizi di investimento prestati dalla Banca e aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca per i quali la Banca stessa svolge la funzione di agente per il calcolo.
- Esecuzione di operazioni di pronti contro termine richieste dalla clientela mediante negoziazione in conto proprio.
- Collocamento senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti e/o prodotti finanziari, bancari e assicurativi di un emittente con il quale la Banca intrattiene rapporti di fornitura, partecipazione o altri rapporti di affari, quali ad esempio, seppur non in via esclusiva, emittenti del Sistema del Credito Cooperativo.
- Prestazione contemporanea dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e/o sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. In relazione a tali fattispecie si dà atto dell'esistenza di istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori, tali da garantire la tutela del cliente e non pregiudicare gli interessi nella scelta del servizio di investimento.
- Operazioni eseguite nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- Prestazione del servizio di consulenza (che si sostanzia nel rilascio di raccomandazioni personalizzate) congiuntamente a uno o più altri servizi di investimento prestati dalla Banca. In relazione a tale fattispecie si dà atto che è stato istituito un processo interno di acquisizione

e valutazione delle informazioni sull'investitore per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite, rese secondo le necessità di trasparenza e tutela del cliente.

- Prestazione del servizio di gestione di portafogli individuali mediante utilizzo di strumenti finanziari emessi dalla Banca, ovvero emessi o strutturati da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari, ivi compresi i rapporti di consulenza.
- Assegnazione alla rete distributiva di obiettivi di budget e/o sistemi incentivanti e/o programmi di bonus. Si dà atto che tali iniziative vengono preventivamente sottoposte alle valutazioni di ammissibilità previste dalla specifica disciplina sugli incentivi (*inducements*).

Nel caso in cui le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dei clienti, integrerà eventualmente la *disclosure* resa nel presente documento con una informativa aggiuntiva nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione specifica genera.

## 2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Fornite ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

### *Sub deposito dei titoli dematerializzati*

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Iccrea Banca Spa e/o di CASSA CENTRALE BANCA-Credito Cooperativo del Nord Est, quali soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dai soggetti abilitati su indicati in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Il cliente prende atto dei rischi che ne derivano.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dai sub depositari indicat.

La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica dei sub-depositari mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

### *Informazioni su privilegi e diritti*

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

### *Compensazione legale e volontaria*

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

## 3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Fornite ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

La Banca presta servizi di investimento e distribuisce prodotti e servizi finanziari aventi ad oggetto le seguenti categorie di prodotti finanziari:

- Certificati di deposito;
- Pronti contro termine;
- Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato o emessi da Organismi Sovranazionali);
- Titoli obbligazionari quotati e non quotati (compresi quelli emessi dalla Banca), Obbligazioni convertibili;
- Azioni;
- ETF;
- Covered Warrant, Warrant, Derivati OTC, Derivati quotati e Certificates (strumenti finanziari derivati);
- O.I.C.R (Fondi mobiliari, SICAV, Fondi Immobiliari e Fondi pensione aperti);
- Gestioni Patrimoniali;
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, cioè polizze di cui al rami vita III (cosiddette unit linked ed index linked) e V (polizze di capitalizzazione) di cui al D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni).

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss. gg. del D. Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari.

### AVVERTENZE GENERALI

*Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione*

Questo documento non descrive tutti i rischi e gli aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti/prodotti finanziari, ma ha la finalità, in linea con la vigente normativa, di fornire alcune informazioni di base su supporto durevole. Pertanto non costituisce in alcun modo attività di consulenza da parte della Banca né offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e degli specifici strumenti finanziari oggetto delle stesse, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari.

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss. gg. del D. Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge, così in sede di prestazione del servizio di collocamento/distribuzione la Banca consegna la documentazione informativa predisposta dalla Società Prodotto.

**ANALISI GENERALE DEI RISCHI DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI O PRODOTTI FINANZIARI**

I risparmiatori che investono in strumenti/prodotti finanziari sono esposti in generale a più tipologie di rischio, ove per rischio si intende l'incertezza che riguarda il risultato e il rendimento degli investimenti stessi. Tale incertezza può interessare sia il rendimento atteso dell'operazione, che la variazione del capitale impiegato, ovvero la possibilità che al termine dell'operazione finanziaria l'investitore ricavi un controvalore inferiore all'investimento iniziale.

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario (c.d. "volatilità")
- la liquidità
- la divisa in cui è denominato il titolo
- altri fattori fonte di rischi generali

**1. La variabilità del prezzo**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

**1.1. titoli di capitale e titoli di debito.**

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** ( i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento d'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

**1.2. Rischio specifico e rischio generico.**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). **Il rischio specifico** dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3. e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre **il rischio sistematico** rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4. si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

**1.3. Il rischio emittente.**

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale valutare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito** (titoli di Stato e obbligazioni) il rischio emittente fa riferimento all'incapacità del debitore di soddisfare i propri impegni contrattuali, ovvero di pagare le cedole maturate o di rimborsare il capitale a scadenza. Rappresenta quindi una particolare accezione di rischio di credito. Quanto maggiore è la rischiosità attribuita all'emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l'emittente dovrà corrispondere a fronte dei propri strumenti di debito. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato di paesi Investment Grade, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Per valutare il rischio emittente di un'obbligazione occorre prendere in considerazione l'eventuale presenza del rating assegnato al titolo o alla società debitrice da specifiche agenzie, quali ad esempio Moody's, Standard & Poor's o Fitch.

**Il rating** è un "voto" attribuito da apposite società e rappresenta l'affidabilità creditizia dell'emittente. Nell'attribuzione del rating vengono considerate numerose variabili: per i Titoli di Stato si esamina il deficit di bilancio, il livello della spesa pubblica e della produzione interna, nonché lo stato della bilancia dei pagamenti; per le obbligazioni emesse da soggetti privati si esaminano la natura dell'attività, il grado di diversificazione ed internazionalizzazione dell'azienda, la sua posizione competitiva, il tasso di crescita del business, le caratteristiche dei settori merceologici in cui la stessa opera, la situazione finanziaria e la capacità dei vertici aziendali.

I rating assegnati da tali società sono codificati in una scala di valori, riconducibili a due differenti fasce "**Investment Grade**" e "**non Investment Grade**".

Ad esempio, nella scala adottata da Moody's, gli emittenti di più alto livello sono classificati come AAA, e sono Investment Grade tutti i soggetti classificati da AAA a BAA3. I soggetti con livelli inferiori sono chiamati High Yield (in questo caso gli investimenti sono da considerarsi più speculativi).

Quindi, il rischio emittente è particolarmente basso nel caso di titoli di Stato di paesi Investment Grade e di obbligazioni emesse da Organismi Sovranazionali (quali ad esempio Bei, Birs, Council of Europe, World bank, ecc.), ed è contenuto per le altre obbligazioni Investment Grade.

Un peggioramento della situazione finanziaria dell'emittente o del rating può indurre una diminuzione al prezzo del titolo.

**1.4. Il rischio d'interesse.**

Il rischio tasso di interesse consiste nell'eventualità che variazioni nel livello dei tassi influenzino negativamente il valore o il rendimento del proprio investimento, e riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato, obbligazioni) e i derivati che hanno come sottostante titoli di debito o tassi di interesse. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Può essere distinto in:

- rischio di variazione del tasso: ad ogni modifica dei tassi di interesse si ha una variazione diretta della cedola degli strumenti a tasso variabile (la cui cedola è indicizzata ai tassi di mercato, ad esempio all'euribor 6 mesi); in altre parole, se i tassi di interesse aumentano, aumenterà l'ammontare dei flussi cedolari ricavati dall'investimento, mentre se i tassi diminuiscono, diminuirà l'ammontare delle cedole incassate, pertanto rischio di tasso di interesse dipende essenzialmente dall'oscillazione del parametro di indicizzazione, che potenzialmente potrebbe anche azzerarsi comportando per l'investitore un rendimento della cedola pari allo zero.
- rischio di variazione del prezzo: la variazione dei tassi di interesse produce un effetto inverso sul prezzo dei titoli di debito. Infatti, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi a pregresse condizioni di mercato subiscono una perdita di valore. Viceversa, se i tassi di interesse diminuiscono, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi a pregresse condizioni di mercato hanno un vantaggio che si esprime in un aumento di valore. Tale rischio è molto ridotto per gli strumenti a tasso variabile la cui cedola si adatta al nuovo livello di tasso presente sul mercato alla data di pagamento.

**1.5. Il rischio paese**

E' il rischio che eventi economici, finanziari, politici o sociali di un Paese possano ripercuotersi negativamente sulla redditività, liquidabilità o sulla possibilità/modalità di rimborso di uno strumento/prodotto finanziario. Esso impedisce quindi di onorare gli impegni finanziari assunti dai propri residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per altre tipologie di eventi (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali, ecc.). Influiscono inoltre anche le eventualità di espropri, nazionalizzazioni, confisci, moratorie e altre misure che il governo locale decide di intraprendere anche a danno delle aziende estere o partecipate dall'estero e dei loro beni.

Tale rischio deve essere valutato sia quando si investe in titoli di Stato sia quando si investe in titoli di società pubbliche o private. In generale il **rischio Paese** associabile ai titoli di Stato dei cosiddetti Paesi Emergenti o agli strumenti finanziari emessi da società con sede operanti in **Paesi Emergenti** risulta particolarmente significativo.

Un indicatore del rischio paese è il rating del paese dell'emittente, nel caso di titoli di debito (vedi par.1.3.). In particolare il rischio paese sarà più contenuto per investimenti in paesi con rating Investment Grade e, in generale, nei paesi dell'area OCSE, mentre sarà più elevato per gli strumenti finanziari dei paesi "non Investment Grade".

**1.6. Il rischio controparte**

E' il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una potenziale perdita se, al momento del manifestarsi dell'insolvenza della controparte, le operazioni in essere con essa risultano avere un valore di mercato positivo a favore dell'investitore, o se lo scambio di strumenti finanziari contro pagamento non può essere eseguito. E' principalmente presente nei contratti derivati non quotati.

**1.7. L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.**

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o

uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

### **1.8. Rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi**

Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:

- nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata può presentare cicli economici negativi;
- nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.

## **2. La liquidità e la liquidabilità**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine ad essere prontamente convertito in denaro senza perdite di valore. Per strumenti che prevedono una durata contrattuale, qualora sia necessaria lo smobilizzo prima della sua naturale scadenza l'investitore potrebbe dover accettare che l'eventuale vendita avvenga ad un prezzo non conveniente, anche inferiore al controvalore di acquisto, causando così delle perdite in conto capitale. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato e/o delle sedi di esecuzione in cui il titolo è trattato (mercato regolamentato, Multilateral Trading Facilities, internalizzatore sistematico e non). In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Conseguentemente, nella decisione d'investimento, il risparmiatore deve avere ben presente le proprie esigenze future di liquidità in modo che siano in linea con le caratteristiche degli strumenti finanziari interessati e dei mercati in cui sono scambiati.

## **3. La divisa**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## **4. Gli altri fattori fonte di rischi generali.**

### **4.1. Denaro e valori depositati**

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

### **4.2 Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'investitore ottiene dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni sono riportate al paragrafo 4 – Informazioni sui costi e sugli oneri – del presente documento. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

### **4.3. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Occorre inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

### **4.4. Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.**

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili, e – in ogni caso, a mero titolo esemplificativo – a ritardi dovuti ai suddetti malfunzionamenti del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, ritardi o cadute di linee dati, interruzioni, sospensioni, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, scioperi, cause di forza maggiore. In tale caso la Banca informerà immediatamente il cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e – su sua autorizzazione – procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

### **4.5. Sistemi elettronici di negoziazione.**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

### **4.6. Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati previo consenso esplicito del cliente. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti (vedi anche Strategia di esecuzione).

**STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI DALLA BANCA E RELATIVI RISCHI****1. Certificati di deposito (CD)**

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il certificato può essere emesso nominativo o al portatore, contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, l'indicazione della somma complessiva rimborsabile.

La sottoscrizione del C/D comporta i seguenti fattori di rischio:

**Rischio di tasso:** l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria in caso di deposito a tasso fisso, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i certificati di deposito, tale rischio ha un'entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso. In caso di deposito a tasso variabile il rischio risiede nella possibilità di variazione del tasso di interesse in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

**Rischio di liquidità:** poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.

**Rischio emittente:** acquistando il presente titolo si diviene finanziatori dell'emittente, assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi.

**Rischio utilizzo fraudolento:** nel caso di smarrimento o sottrazione del certificato di deposito al portatore vi è la possibilità di un utilizzo fraudolento da parte di soggetti terzi, i quali possono riscuotere il controvalore in quanto ne appaiono i legittimi titolari. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato di deposito. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. Si deve inoltre tener presente che, in caso di smarrimento o sottrazione di un certificato di deposito, si rende necessario avviare la procedura di ammortamento che richiede il decorso dei termini stabiliti dalla legge prima che la Banca possa procedere all'emissione di un duplicato e, quindi, al rimborso.

**2. Pronti contro termine**

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine (ovviamente maggiore) corrisponde agli interessi lordi maturati in ragione del tasso concordato con l'investitore.

La sottoscrizione dell'operazione comporta i seguenti fattori di rischio:

**Rischio di tasso:** l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i pronti contro termine, tale rischio ha un'entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.

**Rischio di liquidità:** poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.

**Rischio emittente:** con tale operazione, sul piano sostanziale, si diviene finanziatori della controparte, assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso della somma investita e/o al pagamento degli interessi. Tale rischio è però mitigato dalla presenza dei titoli ceduti al cliente per tutta la durata dell'operazione.

**3. Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato o emessi da Organismi Sovranazionali)**

Sono obbligazioni emesse da Governi per finanziare le proprie attività istituzionali. Con la sottoscrizione pubblica in asta di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito. I titoli di Stato si distinguono in titoli a breve, medio e lungo termine, a seconda della data di rimborso del capitale.

I titoli:

- con vita residua breve (es. un anno) presentano un **rischio tasso** contenuto, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
- con vita residua medio-lunga (oltre un anno) presentano un **rischio tasso** legato alla loro durata, dal momento che, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti emessi alle precedenti condizioni di mercato possono subire una perdita di valore, che interesserà il risultato economico per il cliente qualora decidesse di liquidare l'investimento prima della scadenza. In caso di titoli a tasso variabile il rischio risiede nella possibilità di variazione del tasso di interesse in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

Se i titoli sono espressi in una divisa diversa dall'euro l'investitore è esposto al **rischio** derivante dalle variazioni del **tasso di cambio**. Una diminuzione del valore della valuta interessata rispetto all'euro influirebbe negativamente sul rendimento dell'operazione, in quanto le somme rivenienti dall'operazione (cedole e valore di rimborso) sarebbero convertite in un importo in euro inferiore. I titoli espressi in Euro non presentano rischi di cambio.

Occorre inoltre considerare i rischi legati all'**emittente** (equivalenti al **rischio paese**) ripartendo i titoli di Stato in:

- titoli di paesi Investment Grade con **rischio emittente**, comunque contenuto stante l'elevato livello di rating della categoria in esame, ed eventualmente il **rischio di liquidità**, anch'esso moderato in quanto gli strumenti sono generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese di riferimento;
- titoli di paesi non Investment Grade (speculativi) con **rischio emittente** più elevato commisurato al livello di rating del paese di riferimento, se presente; il **rischio di liquidità** è legato alla eventuale assenza di mercati di quotazione.

Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono: BOT – Buoni Ordinari del Tesoro; CTZ – Certificati del Tesoro Zero Coupon; CCT - Certificati di Credito del Tesoro, BTP – Buoni del Tesoro Poliennali.

Tali titoli sono prenotabili in sede di asta pubblica o acquistabili sul mercato secondario e si distinguono in:

- Tasso fisso:
  - con vita residua fino ad un anno sono ricompresi i BOT, caratterizzati dall'assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso;
  - con vita residua superiore ad un anno sono ricompresi i BTP, che corrispondono a una cedola a tasso fisso, e i CTZ, caratterizzati dall'assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso. Sia i BTP sia i CTZ, all'avvicinarsi della scadenza, riducono il **rischio di tasso**.
- Tasso variabile sono ricompresi i CCT, che corrispondono a una cedola indicizzata al rendimento dei BOT. I titoli a tasso variabile presentano un **rischio tasso** dal punto di vista degli interessi incassati, in quanto se i tassi diminuiscono, diminuirà l'ammontare delle cedole future. D'altra parte, il rischio tasso in termini di variazioni del prezzo dello strumento è contenuto, dal momento che, in caso di aumento dei tassi di interesse, l'adeguamento periodico delle cedole fa sì che l'investitore possa beneficiare dei nuovi livelli di tasso del mercato.

#### 4. **Obbligazioni (comprese obbligazioni di propria emissione)**

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi dalle società per finanziare la propria attività produttiva. Sottoscrivendo o acquistando obbligazioni l'investitore diviene creditore della società/ente emittente, la quale si impegna a corrispondere gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale nominale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società ed eventuali ripartizioni di utili (dividendi) i primi attribuiscono all'investitore solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista a prescindere dai risultati del bilancio di esercizio.

Le obbligazioni a sua volta possono essere suddivise in:

- **Semplici**  
Caratterizzate da flussi cedolari a tasso fisso (comprese le obbligazioni zero coupon/one coupon e step up/step down) o a tasso variabile ancorato a diffusi parametri del mercato monetario (plain vanilla).
- **Strutturate**  
Nelle obbligazioni strutturate o *obbligazioni linked*, il rendimento (cedole e/o importo rimborsato a scadenza) è legato all'andamento di altre variabili di mercato, che possono essere collegate a tassi di interesse, o anche, ad esempio, borse, titoli azionari, valute o merci; il meccanismo di indicizzazione ed i rischi sono quindi individuati dalle caratteristiche della singola emissione e specificati nel prospetto informativo.  
In generale, in un titolo strutturato sono presenti sia i rischi di un generico titolo obbligazionario, sia i rischi del mercato di riferimento della variabile cui sono legati i flussi di interesse o di capitale dell'obbligazione. A titolo esemplificativo, un'obbligazione se incorpora rendimenti del mercato azionario, in quanto la cedola periodica o corrisposta a scadenza è commisurata ad un indice di borsa o ad un paniere di indici di borsa, in tale titolo sono presenti i rischi relativi ai mercati azionari, descritti nel successivo paragrafo 5. Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati (**rischio liquidità**) e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati.  
Tra le obbligazioni strutturate vanno inoltre menzionate:  
- le *obbligazioni reverse convertible*, che in cambio della prospettiva di incassare una cedola particolarmente elevata, comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario;  
- le *obbligazioni callable*, ossia obbligazioni che attribuiscono all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito.  
Quindi, a parità di altre caratteristiche, un titolo strutturato può presentare una **maggiore volatilità del prezzo**, esponendo al rischio di incassare una cifra inferiore all'investimento iniziale, l'investitore che decidesse di terminare l'operazione cedendo il titolo prima della data di rimborso prevista.
- **Convertibili**  
Le obbligazioni convertibili sono particolari obbligazioni che prevedono una scadenza prefissata e la corresponsione di una cedola (fissa o variabile) ma che, come le azioni, possono beneficiare dei rialzi dei mercati azionari. Infatti alla scadenza l'investitore ha la facoltà di ottenere o il rimborso del capitale o la conversione in azioni, che possono essere dello stesso emittente oppure di altre società. In generale, a parità di altre caratteristiche, un'obbligazione convertibile può presentare una **maggiore volatilità del prezzo**, sul quale influisce anche l'andamento del prezzo dell'azione oggetto della possibile conversione. Ciò può esporre al rischio di incassare una cifra inferiore all'investimento iniziale l'investitore che decidesse di terminare l'operazione cedendo il titolo prima della sua data di scadenza assumendo quindi i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del prezzo del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.  
Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.
- **Subordinate**  
Le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre, non per il tipo di tasso (potenzialmente superiore a quello delle obbligazioni tradizionali), ma per il **maggiore rischio emittente**. Le obbligazioni subordinate infatti sono obbligazioni che verranno rimborsate, in caso di liquidazione o fallimento dell'emittente, solo dopo il rimborso delle altre obbligazioni esistenti.

Nelle obbligazioni possiamo riscontrare diverse tipologie di rischio in base alle caratteristiche dello strumento stesso. Infatti, è presente il **rischio tasso di interesse**, sia in termini di rischio di variazione del tasso (per le obbligazioni a tasso variabile), sia in termini di rischio di variazione del prezzo, cui sono sensibili gli strumenti di debito in funzione della loro vita residua.

Tali titoli di debito, includono anche il **rischio emittente**, che dipende dalla solidità finanziaria della società finanziata, il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente. In tale eventualità potrà partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie. E' inoltre associabile il **rischio paese** riferibile alla affidabilità del paese in cui l'emittente risiede.

Anche in questo caso possiamo suddividere i rischi legati all'emittente in:

- titoli con emittenti Investment Grade il **rischio emittente** è mitigato dalla presenza di un rating di livello appropriato, ovvero di una valutazione positiva sulla solvibilità e sulle prospettive finanziarie dell'emittente;
- titoli con emittenti non Investment Grade il **rischio emittente** è più elevato in quanto riferibile a obbligazioni di società la cui solvibilità e le cui prospettive finanziarie sono state valutate dalle agenzie di rating come scarsamente adeguate, o sono prive di rating.

Le obbligazioni possono incorporare **rischio cambio** se non sono espresse in euro, in quanto le cedole e il rimborso del capitale sono incassati nella valuta in cui è espresso il valore nominale e l'investitore deve poi convertire in euro le somme percepite, ottenendo una somma che può essere inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all'euro, o superiore alle attese nel caso contrario.

Infine, l'investimento in obbligazioni può presentare un **rischio liquidità**, nel caso in cui il detentore volesse cedere le obbligazioni prima della sua naturale scadenza e dovesse trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le obbligazioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.

#### 5. **Azioni**

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi della categoria sono le azioni), si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. Chi investe in titoli azionari acquisisce il diritto a percepire l'eventuale dividendo che l'assemblea dei soci decide di distribuire, ottenendo un rendimento che è strettamente connesso all'andamento economico della società emittente.

Le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (ad es. diritto di voto, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (ad es. diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le azioni si possono ricondurre ai seguenti gruppi di appartenenza:

- **Azioni ordinarie**

tipologia tradizionale di azioni, non attribuiscono ai detentori nessun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società;

- **Azioni di risparmio**  
tipologia di azioni prive del diritto di voto, che godono però di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie. Possono essere emesse solo da società con azioni ordinarie quotate sui mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea, in generale, all'azione di risparmio viene assegnato, in caso di distribuzione degli utili, un dividendo minimo annuo.
- **Azioni privilegiate**  
tipologie di azioni che attribuiscono ai titolari un privilegio rispetto alle azioni ordinarie in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi.

Le azioni incorporano il **rischio prezzo**, giacché, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell'investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati.

Tale rischio può essere scomposto in **rischio generico** e **rischio specifico**. L'investimento in azioni può presentare **rischio cambio** se non sono espresse in euro, in quanto il corrispettivo della vendita è incassato nella valuta in cui sono scambiati i titoli, quindi l'investitore, nel convertire le somme percepite, può ottenere una somma inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all'euro, superiore alle attese in caso contrario.

Infine, l'investimento in azioni può presentare un **rischio liquidità**, nel caso in cui il detentore dovesse trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le azioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.

I **diritti di opzione** sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

## 6. ETF

Gli Exchange Traded Fund (ETF) rappresentano una tipologia particolare di fondi comuni aperti o Sicav di tipo indicizzato, a gestione passiva. Si distinguono dai normali fondi indicizzati per il fatto di essere negoziati in un mercato regolamentato (es. Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana), alla stregua di un normale titolo azionario, in modalità di negoziazione continua. Ciò consente una valorizzazione immediata delle quote e conferisce all'investitore la possibilità di utilizzare questo strumento finanziario per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo. I vantaggi derivano tipicamente dalla gestione passiva atta a replicare esattamente un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario), che implica un intervento minimo (caratteristico di un portafoglio indicizzato) con costi e commissioni annue di gestione contenuti rispetto a un fondo tradizionale. Gli Etf prevedono un patrimonio autonomo e separato dalle attività della società di gestione.

Fondi assimilabili sono gli Exchange Traded Commodities, fondi che replicano l'andamento di indici di prezzi di materie prime.

Nell'investimento in ETF è presente il **rischio prezzo**, dal momento che, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell'investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati. Se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il **rischio di cambio**. L'investimento in ETF può essere meno rischioso rispetto all'investimento sul singolo titolo azionario o obbligazionario, poiché replicando un indice formato da un paniere di titoli permette una migliore diversificazione del tutto simile ad un fondo comune di investimento aperto. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari inclusi nell'indice replicato (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti (es. singola materia prima). Inoltre il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato dall'effetto leva, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito.

## 7. Covered Warrant – Warrant – Certificates (strumenti finanziari derivati)

Il Warrant è uno strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà (ma non l'obbligo) di sottoscrivere l'acquisto (warrant call) o la vendita (warrant put) di una certa attività finanziaria sottostante, ad un prezzo (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita solitamente superiore all'anno. A fronte di questo diritto, il compratore del warrant paga un certo controvalore: il premio.

Nella maggior parte dei casi i warrant conferiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere nuove azioni pur avendo vita e natura giuridica autonoma, sono infatti negoziati separatamente rispetto alle azioni.

A seconda dell'attività sottostante si distinguono due tipologie di warrant:

- Warrant (in senso stretto) che hanno come attività sottostante principalmente azioni di una società quotata e pertanto hanno come finalità quella di consentire alla società di raccogliere nuovi fondi. I warrant rappresentano spesso strumenti accessori di più ampie e consistenti operazioni di raccolta di fondi, come aumenti di capitale o emissioni di prestiti obbligazionari. Sulla base del rapporto di esercizio, a ogni warrant è associato un multiplo, che rappresenta la quantità di sottostante controllata dallo strumento, cioè esprime quanti warrant occorre utilizzare per poter sottoscrivere un'azione;
- Covered Warrant che possono avere come attività sottostante azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse. Entro la data di scadenza l'investitore può esercitare il diritto conferitogli dal CW, incassando un controvalore pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato dell'attività sottostante e lo "strike price". Alternativamente l'investitore può vendere il CW sul mercato regolamentato dove è quotato (come un normale titolo azionario) per monetizzare l'eventuale profitto.

Il **rischio prezzo** per l'acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito (pari al premio pagato). In generale i rischi dei warrant sono assimilabili ai rischi dell'investimento azionario.

I **Certificates** sono contratti a scadenza quotati, definiti "derivati cartolarizzati", attraverso i quali il risparmiatore può investire su sottostanti altrimenti non accessibili (quali ad es. indici, valute, future sul petrolio, oro e argento). Esistono diverse tipologie di Certificates:

- di tipo "investment", senza leva finanziaria;
- di tipo "leverage", con leva finanziaria.

I certificate di tipo "investment" a loro volta sono rappresentati da:

- certificate a benchmark, sono i più comuni e danno la possibilità di investire importi contenuti su un sottostante (indice, valuta, metallo, future sul petrolio o altra materia prima) non altrimenti accessibile, tale categoria replica semplicemente le performance del sottostante;
- certificate strutturati che utilizzano meccanismi di opzioni accessorie, realizzando strategie di investimento più complesse sulle attività sottostanti, e che in alcuni casi consentono di proteggere il capitale impiegato in modo parziale o totale con eventuali rendimenti minimi oppure di ottenere performance migliori di quelle del sottostante in particolari condizioni di mercato. Ci sono poi altre tipologie di offerte strutturate senza nessuna garanzia, né protezione del capitale.

La garanzia o la protezione dei certificati d'investimento sono assicurati dalla società che li emette e sono quindi esposti a **rischio emittente**. L'investimento non presenta costi annui di gestione, ma solo costi di negoziazione simili a quelli nell'investimento azionario.

Presentano un profilo di rischio elevato: il **rischio prezzo** per l'acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito.

Nei Warrant, Covered Warrant e Certificates è presente il **rischio liquidità**, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, ma è mitigato nel caso di quotazione su mercati regolamentati. Inoltre, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il **rischio di cambio**.

Il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato dall'effetto leva, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito.

## 8. Altri derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. I derivati sono quindi strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all'andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti "sottostanti", quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci.

I derivati, in generale, possono essere utilizzati per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o, anche, hedging);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

Sono considerati di copertura quando il loro scopo è di mitigare eventuali eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell'investitore e che sono legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti i derivati. Ad esempio, nel caso di un risparmiatore che abbia contratto un debito a tasso variabile, un derivato di copertura può essere individuato in un contratto CAP, che consente, in caso di aumento dei tassi, di incassare dalla controparte la differenza tra il nuovo tasso di mercato e il tasso (strike) fissato con il CAP. In tal modo l'investitore, pur avendo un debito a tasso variabile, non subisce maggiori oneri in caso di incrementi dei tassi di interesse oltre la soglia fissata con il CAP.

Sono invece considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall'operazione, indipendentemente da altre attività in portafoglio.

In generale esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano quindi rischi di entità più o meno elevata, e che possono essere superiori a quelli di strumenti più tradizionali, e in taluni casi **possono comportare perdite potenzialmente illimitate per l'investitore**.

La complessità di tali strumenti può ostacolarne la comprensione della rischiosità e portare alla conclusione di operazioni non adatte a tutti gli investitori, pertanto, è importante che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio, che potrebbe essere amplificato dall'eventuale **effetto leva**.

**Alcuni fattori fonte di rischio per le operazioni in derivati sono:**

- Termini e condizioni contrattuali.  
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
- Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.  
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers) possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.  
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

I derivati si distinguono inoltre in:

### 8.1. Quotati

#### 8.1.1. Futures (es. futures su S&P Mib)

Sono derivati scambiati in un mercato organizzato e con caratteristiche standardizzate. Il rischio prezzo per questi strumenti è piuttosto elevato, data la volatilità cui sono sottoposti e dato che i futures incorporano un "effetto leva": l'investitore può acquistare i contratti versando un importo, "il margine iniziale", di pochi punti percentuali, sensibilmente ridotto rispetto al valore dei contratti. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati (margini) presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. **Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures.** Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore risulterà debitore di ogni altra passività prodottasi.

**Pertanto i Futures possono comportare per l'investitore perdite potenzialmente illimitate rispetto alle somme investite.**

Non c'è rischio controparte, dal momento che esiste una cassa di compensazione che si pone come controparte di tutte le transazioni, garantendo il regolamento delle operazioni. Non vi sono rischio emittente, né rischio tasso di interesse e rischio cambio. Il rischio liquidità è limitato dalla presenza della cassa di compensazione e del mercato di quotazione.

#### 8.1.2. Opzioni (es. Opzioni call e put su azioni quotate)

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere un'attività finanziaria, una merce (commodities) o un evento di varia natura.

- L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittabile è remota.
- La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo

sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante ( titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

**8.2. Non quotati (OTC)**

Sono derivati che non hanno un mercato organizzato e le cui caratteristiche possono essere definite dalle parti in modo personalizzato. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Sono detti anche derivati OTC (Over the counter).

Sono presenti il **rischio controparte**, il **rischio liquidità**, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, e il **rischio cambio**, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute o se il derivato è espresso in una valuta diversa dall'euro.

Sono inoltre presenti il **rischio prezzo** e il **rischio tasso di interesse**. Il primo è riferito tipicamente ai derivati che abbiano come sottostante azioni o indici azionari, il cui valore è sensibile ai movimenti dei mercati azionari, mentre il rischio tasso di interesse è riferito tipicamente ai derivati che hanno come sottostante dei tassi di interesse o dei titoli obbligazionari, il cui valore può quindi subire delle variazioni anche significative al variare dei tassi di interesse.

**8.2.1. Cap**

E' un'opzione che conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se positiva, tra un tasso variabile (es. Euribor 6 mesi) ed un tasso fisso predefinito (detto strike). L'acquirente si copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, ponendo un "tetto" alla loro possibile crescita, lasciando spazio ad eventuali sviluppi favorevoli di calo dei tassi. Al contrario, in caso di discesa dei tassi, l'acquirente non incassa flussi dall'operazione, e **il rischio è limitato al premio pagato**.

**8.2.2. Floor**

E' un'opzione che conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se positiva, tra un tasso fisso predefinito (detto strike) e un tasso variabile (es. Euribor 6 mesi). L'acquirente si copre dal rischio di ribasso dei tassi di interesse, ponendo una soglia minima alla loro possibile discesa. Al contrario, in caso di crescita dei tassi, l'acquirente non incassa flussi dall'operazione, e **il rischio è limitato al premio pagato**.

**8.2.3. "Collar"**

L'acquisto di un cap in combinazione con la vendita di un floor, detto "collar", consente (dietro il pagamento di un premio o a "costo zero") di "ingabbiare" il movimento dei tassi all'interno di un corridoio predefinito (limite superiore: Strike CAP, limite inferiore: strike FLOOR). Esso consente la stabilizzazione in un range predefinito del costo di un finanziamento a tasso variabile.

Se associata ad un investimento a tasso variabile, l'operazione si configura come acquisto di un floor e vendita di un cap, che consente la stabilizzazione in un range predefinito della remunerazione dell'investimento medesimo. **Il rischio è limitato all'eventuale premio pagato**.

**8.2.4. Opzione su Valuta**

L'acquisto di un'opzione sulla divisa conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio certo ("una tantum" o rateizzato), il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) una certa quantità di valuta ad una certa scadenza ad un cambio prestabilito detto strike. Per esempio, nel caso l'acquirente abbia sottoscritto un'opzione call, questi la eserciterà qualora il cambio (per es. euro/dollaro), sulla quale è scritta l'opzione, sia superiore allo strike. Viceversa, nel caso in cui il cambio raggiunga valori inferiori allo strike, l'acquirente abbandonerà l'opzione e acquisterà la valuta al cambio di mercato. **La perdita sarà così limitata al premio pagato** per l'acquisto del derivato.

Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. In particolare è presente il **rischio di cambio**.

**8.2.5. Contratti di swap**

La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio perché non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

**8.2.5.1. Interest Rate Swap (IRS)**

Sono contratti in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su un capitale nozionale di riferimento per un periodo di tempo pari alla durata del contratto. Generalmente in questo contratto il Cliente paga alla Banca un tasso fisso e riceve un tasso variabile (o viceversa). Ad esempio, il Cliente che abbia un finanziamento in essere a tasso variabile (es. Euribor 6 mesi), si **copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse**, trasformando l'indebitamento sottostante da variabile a fisso. In caso di aumento dei tassi il sottoscrittore beneficerà di flussi positivi crescenti (differenziale positivo tra il nuovo tasso di mercato e il tasso fisso stipulato). Al contrario, in caso di discesa dei tassi, il sottoscrittore pagherà la differenza tra il tasso fisso stipulato e il nuovo, inferiore, tasso di mercato. Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. In particolare è presente il **rischio di tasso**.

**8.2.6. Contratto a termine in valuta**

È uno strumento finanziario che **permette la copertura del rischio di cambio connesso a posizioni di debito o di credito in valuta**.

Con la stipula del contratto a termine il contraente ottiene dalla banca di regolare alla scadenza stabilita il futuro acquisto o la futura vendita di valuta al cambio predeterminato nel contratto.

Tale strumento non incorpora particolari rischi per gli investitori che lo utilizzino a copertura di debiti o crediti in valuta, mentre, in assenza di tali posizioni, il contratto è da considerarsi speculativo e incorpora il rischio cambio.

**8.2.7. Altri derivati**

Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati.

Dal momento che i derivati non quotati sono contratti non standardizzati, ne esistono svariate tipologie, ottenute anche come combinazione di contratti delle tipologie più elementari, già descritti nel presente documento. In tal caso sono quindi presenti le tipologie di rischio descritte nella declinazione dei contratti elementari.

## 9. Prodotti di gestione del risparmio

Il Risparmio Gestito è costituito dall'insieme delle attività di investimento delle risorse finanziarie affidate da risparmiatori individuali e da enti a gestori professionali, mantenendo presso l'investitore il rischio di investimento. Tali gestori sono specificamente disciplinati, vigilati ed autorizzati a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio o a svolgere attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

La Banca colloca/distribuisce i seguenti strumenti finanziari e servizi di investimento emessi/prestati da società terze autorizzate, alla gestione collettiva e individuale del risparmio :

- **OICR** (Fondi mobiliari, SICAV, fondi immobiliari e fondi pensione aperti)
- **Gestioni patrimoniali**

La Banca effettua altresì il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi.

L'investimento in prodotti di gestione del risparmio presenta livelli di rischio collegati agli strumenti finanziari utilizzati per la gestione (cfr anche par.1.7. L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo).

Per dettagliare meglio il profilo rischio-rendimento dei prodotti del risparmio gestito Assogestioni elabora una classificazione che rappresenta per il risparmiatore uno strumento che fornisce un quadro generale dei prodotti offerti sul mercato. L'investitore deve approfondire la conoscenza del prodotto con un'attenta lettura del prospetto o del contratto di gestione.

**La classificazione** si articola **per i fondi mobiliari** in cinque macrocategorie:

- Fondi Azionari;
- Fondi Bilanciati;
- Fondi Obbligazionari;
- Fondi di Liquidità;
- Fondi Flessibili.

Per ciascuna delle cinque macrocategorie sopra indicate Assogestioni effettua una scomposizione in sottocategorie che, ad esempio, per i prodotti Azionari e Bilanciati si contraddistingue per la percentuale minima e massima di investimento azionario o per i parametri di asset allocation (azionario-obbligazionario) o per la specializzazione settoriale (o per paese); per i fondi obbligazionari tiene conto di parametri quali la valuta di denominazione, la duration del portafoglio, la giurisdizione dell'emittente (paesi sviluppati o emergenti), tipologia dell'emittente, merito creditizio (Investment Grade o High Yield).

Assogestioni **classifica** i contratti di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (**gestioni patrimoniali**) in categorie ognuna delle quali si caratterizza per una percentuale minima e/o massima di titoli azionari detenibili in portafoglio:

- Azionarie
- Bilanciate azionarie
- Bilanciate
- Bilanciate obbligazionarie
- Obbligazionarie
- Monetarie
- Flessibili

Alle gestioni patrimoniali si possono applicare le seguenti ulteriori qualificazioni della politica di investimento, per la definizione delle quali si rimanda a quanto previsto per i fondi comuni:

- Gestione a capitale protetto;
- Gestione a capitale garantito.

### 9.1. OICR

Il Fondo Comune d'Investimento è una cassa comune collettiva dove vi confluisce il risparmio di una pluralità di sottoscrittori. Ogni partecipante detiene un numero di quote che è proporzionale all'importo versato. Lo scopo principale di un Fondo Comune d'Investimento è di ottenere, attraverso una gestione collettiva, dei vantaggi in termini di rendimento, minori costi, e diversificazione del portafoglio titoli. Simili ai fondi nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le **SICAV** sono società di investimento a capitale variabile, dotate, di personalità giuridica propria il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote.

La gestione del patrimonio del fondo è affidata ad un gestore, ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della Società di Gestione.

Il gestore investe il patrimonio del fondo in un'ampia gamma di titoli (azioni e obbligazioni di diversi emittenti, titoli di stato, strumenti derivati, ecc.). Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide che fanno parte del fondo sono custoditi da una Banca depositaria che accerta la legittimità e la correttezza delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei proventi dei fondi.

Gli OICR si dividono in **OICR armonizzati** e **OICR non armonizzati**. Nei primi sono ricompresi i fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla direttiva comunitaria n.85/611/CE e successive modifiche. Tale direttiva prevede una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed altre informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio rispetto ai fondi armonizzati, ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli sopra elencati.

A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso/uscita dai fondi si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, tra le quali:

- Fondi aperti mobiliari;
- Fondi chiusi mobiliari;
- Fondi riservati e Fondi speculativi;
- Fondi immobiliari (fondi che investono in immobili);
- Fondi di fondi.

Le società che emettono fondi comuni sono tenute ad adempiere nei confronti dei sottoscrittori ad obblighi informativi specificatamente disciplinati dalla normativa vigente. L'obbligo informativo si esplicita in particolare nella redazione e consegna al sottoscrittore del prospetto informativo e nell'obbligo di pubblicazione del valore della quota del fondo su almeno un quotidiano nazionale.

#### 9.1.1 Fondo pensione aperto

Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

La finalità prioritaria del Fondo Pensione Aperto è consentire, una volta maturati i diritti per il pensionamento, un'integrazione previdenziale per un miglior tenore di vita più consona al soddisfacimento di ogni esigenza di carattere economico, sociale e sanitario.

### 9.2. Gestioni Patrimoniali

Le Gestioni Patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare ad un Gestore (SGR, SIM o banche), tramite mandato, l'investimento del proprio patrimonio

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione scegliendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione, all'interno della gamma di gestioni patrimoniali messa a disposizione dalla banca-

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal gestore che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini di discrezionalità circa gli strumenti da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il gestore deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi in modo approfondito presso l'intermediario collocatore o gestore sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione in cui intende investire e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Una volta compreso il grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore.

In relazione alle caratteristiche del portafoglio gestito è possibile, in generale, distinguere due servizi di gestione patrimoniale: Gestione Patrimoniale Mobiliare (GPM) - il cui patrimonio viene investito principalmente in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni...) - e Gestione Patrimoniale in Fondi/SICAV (GPF/S) - dove il patrimonio è investito prevalentemente in quote di OICR.

#### 10. Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- unit linked, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

##### 10.1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Questi prodotti prevedono infatti, l'acquisizione tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati:

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

### 10.2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

Le assicurazioni *index linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Pertanto, il capitale ottenibile da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi.

Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo *index linked* comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le *index linked* possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell'importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte dell'assicurato; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le *index linked* potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle *unit linked*, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

### 10.3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

Le *Polizze vita di capitalizzazione* prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all'interno dell'impresa (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi. Per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui e prevista una scadenza di non meno di cinque anni. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso di premi rivalutabili il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio; nel caso di pagamento di premi costanti, il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali.

In questa tipologia di polizze il rischio dell'investimento è a carico dell'impresa e l'assicurato ha diritto ad un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso garantito.

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked*.

### CLASSI DI RISCHIO DEGLI STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI

La Banca, sulla base delle considerazioni sopra esposte, assegna un indicatore sintetico del grado di rischiosità di ciascuno strumento finanziario.

### TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI

STRUMENTO FINANZIARIO	TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE (1)	TASSAZIONE REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA (1)
Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) soggette al D. Lgs. n. 239/96	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/96 con aliquota del 12,50% (2)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) NON soggette al D. Lgs. n. 239/96	Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, 1° c., D.P.R. n. 600/73 in misura del 27% (o del 12,50% se la scadenza del titolo non è inferiore a 18 mesi) (3)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
Pronti contro termine su titoli di Stato ed obbligazioni	Proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, c. 3-bis, D.P.R. n. 600/73 in misura del 12,50% (4)	-
Azioni	Dividendi soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/73 in misura del 12,50% (5)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
Derivati (certificates, covered warrant, opzioni, ecc.)	-	Proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
ETF	Proventi soggetti a ritenuta ex art. 10-ter, 1° c., L. n. 77/83 in misura del 12,50%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
Titoli atipici	Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 5, 1° c., D. L. n. 512/83 in misura del 27%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97

Note:

- (1) ricorrendo i presupposti soggettivi (es. persone fisiche e c.d. "nettisti") ed oggettivi (es. negoziazione del titolo) prescritti dalla normativa attualmente in vigore.
- (2) l'imposta sostitutiva si applica in misura del 27% se la scadenza del titolo è inferiore a 18 mesi.
- (3) norme particolari, relative alla misura del saggio di interesse, elevano in ogni caso al 27% la ritenuta prevista.
- (4) in alcune fattispecie è possibile l'applicazione di un'aliquota di ritenuta superiore.
- (5) particolari disposizioni si applicano a soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d'impresa ed a soggetti non residenti. L'imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni depositate in Monte Titoli.

#### 4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

Fornite ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07.

Si riepilogano di seguito le condizioni economiche applicate dalla Banca per la prestazione dei servizi di investimento, dei servizi accessori e delle attività di investimento con l'avvertimento che esse sono state formulate con esclusivo riferimento alla presente Informativa precontrattuale e potranno essere oggetto di periodico aggiornamento tempo per tempo comunicato alla clientela prima della sottoscrizione del corrispondente contratto-quadro.

La tabelle indicano le condizioni stabilite dalla Banca in misura massima.

##### SERVIZIO ACCESSORIO DI CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE

Le condizioni economiche applicate dalla Banca per la prestazione del servizio accessorio di custodia e/o amministrazione di strumenti finanziari sono riportate nel *Documento di sintesi* consegnato alla clientela e nel *Foglio informativo* a disposizione del pubblico nei locali della Banca.

<b>DIRITTI / SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Commissioni / spese</b>	<b>Modalità di pagamento</b>
Periodicità di addebito:	semestre	
% diritti di custodia e amministrazione su saldo medio (in caso di dossier comprendenti titoli di diverse tipologie si applicano le spese relative alla categoria più onerosa o all'importo massimo previsto)	0,20%	
minimo diritti di custodia	00,00€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituito da Bot	10,00€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituito da Obbligazioni italia	20,66€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituito da titoli di stato e garantiti	10,00€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituito da azioni estere	33,57€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituito da azioni Italia	33,57€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituito da obbligazioni estere	20,66€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituito solo da obbligazioni di propria emissione	00,00€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituito solo da PCT	00,00€	pari alla Periodicità addebito
max. diritti di custodia dossier costituiti solo da titoli cartacei	00,00€	pari alla Periodicità addebito
imposta di bollo	misura pro-tempore vigente	pari alla Periodicità addebito
<b>PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO / ESTRAZIONE TITOLI</b>	<b>Commissioni / spese</b>	<b>Modalità di pagamento</b>
incasso cedole titoli di Stato	2,58€	
incasso cedole obbligazioni domestiche	2,58€	+ 00 gg lav.
incasso cedole obbligazioni estere	2,58€	+ 00 gg lav.
incasso dividendi	2,58€	+ 00 gg lav.
rimborso Titoli di Stato	0,00€	
rimborso/estrazione altri titoli	0,00€	+ 00 gg lav.
<b>OPERAZIONI SUL CAPITALE</b>	<b>Commissioni / spese</b>	<b>Modalità di pagamento</b>
spese per operazioni sul capitale	12,91 €	giorno operaz.
recupero spese controparte	2,00 €	giorno operaz.
recupero spese su esercizio opzioni isoalfa	6,00 € per contratto	giorno operaz.
<b>ALTRE SPESE E ONERI</b>	<b>Commissioni / spese</b>	<b>Modalità di pagamento</b>
commissioni per ineseguito	5,00 € per operazione	giorno operaz.
spese trasferimento singolo titolo ad altro deposito interno	00,00 per titolo	giorno operaz.
spese trasferimento singolo titolo ad altro intermediario finanziario per titoli accentrati presso Monte Titoli	0,05% per partita con max 50 euro	
spese trasferimento singolo titolo ad altro intermediario finanziario per altri titoli non accentrati	0,05% per partita con max 120 euro	
spese trasferimento singolo titolo per recesso (ai sensi Decr.226/06 convertito in	0,00 per titolo	giorno operaz.

Legge 248/06 solo recupero spese reclamate e documentate da controparte)		
spese di chiusura dossier	nessuna	
spese max di comunicazioni alla clientela	2,58 €	
spese max di informativa precontrattuale	5,00 €	
recupero spese trasparenza importo unitario per comunicazione	0,90 €	
richiesta biglietti per assemblee	35,00 €	
<b>GESTIONE TITOLI CARTACEI</b>		
richiesta titolo cartaceo	0,00	

**SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI**

Ad integrazione di quanto indicato nella tabella seguente si rinvia alla lettura della *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*.

Le commissioni della Banca per la ricezione e trasmissione di ordini sono comprensive dei costi di esecuzione e di regolamento eventualmente applicati dal negoziatore. Le commissioni della Banca, indicate in tabella percentualmente, sono calcolate sul *controvalore dell'operazione*. Il *controvalore dell'operazione* è determinato come *prezzo dello strumento x quantità* oppure come *prezzo dello strumento x valore nominale*. Tali commissioni vengono applicate con un minimo pari a quello indicato in tabella.

La tassa sui contratti di borsa, se prevista, è a carico del cliente nella misura tempo per tempo vigente. Gli oneri fiscali e le imposte che matureranno sulle operazioni poste in essere sono a carico del cliente e gestite dalla Banca come previsto dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

Qualora il corrispettivo totale sia, in tutto o in parte, espresso in divisa estera, di volta in volta viene comunicata la valuta di riferimento, nonché il tasso di cambio. La data di riferimento per il cambio viene assunta pari alla data di eseguito dell'operazione.

Le spese per ineseguito sono applicate dalla Banca qualora il cliente trasmetta un ordine con limite di prezzo o con condizioni di esecuzione che risulta non eseguito alla chiusura del mercato.

Per le modalità di pagamento la Banca applica i giorni valuta previsti per legge.

TIPOLOGIA DI STRUMENTO FINANZIARIO	SEDE DI ESECUZIONE O NEGOZIATORE	CORRISPETTIVO TOTALE	COMMISSIONI PERCENTUALI	MINIMO COMMISSIONI	SPESE DI REGOLAMENTO	SPESE PER INESEGUITO	SPESE DI ESECUZIONE
Azioni quotate sui mercati regolamentati italiani	Iccrea Banca Spa	Controvalore operazione + commissioni Banca	0,70 % sul controvalore dell'operazione	18,08 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione
Azioni quotate sui mercati regolamentati non nazionali	Iccrea Banca Spa	Controvalore operazione + commissioni Banca	1,00 % sul controvalore dell'operazione	50 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione
ETF, Diritti, Warrant, Obbligazioni convertibili quotati sui mercati regolamentati italiani	Iccrea Banca Spa	Controvalore operazione + commissioni Banca	0,70 % sul controvalore dell'operazione	18,08 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione
ETF quotati sui mercati regolamentati non nazionali	Iccrea Banca Spa	Controvalore operazione + commissioni Banca	1,00 % sul controvalore dell'operazione	50,00 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione
Obbligazioni, Euro-obbligazioni e titoli di stato quotati sui mercati regolamentati italiani	Iccrea Banca Spa	Controvalore operazione + commissioni Banca	0,50 % sul controvalore dell'operazione	5,16 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione
Obbligazioni non quotate o quotate sui mercati regolamentati non nazionali	Iccrea Banca Spa	Controvalore operazione + commissioni Banca	0,60 % sul controvalore dell'operazione	5,16 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione
Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (Isoalfa)	Cassa Centrale Banca	Controvalore operazione + commissioni Banca	11 euro per singolo contratto	11 euro per singolo contratto	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione (6 euro per contratto in caso di esercizio opzione)
Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (NO Isoalfa)	Iccrea Banca Spa	Controvalore operazione + commissioni Banca	0,70 % sul controvalore dell'operazione (25 euro fissi su MINI e opzioni S&P/Mib)	18,08 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione

Derivati quotati sui mercati regolamentati non nazionali	Iccrea Banca Spa	Controvalore operazione + commissioni Banca	1,00 % sul controvalore dell'operazione	50,00 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione
Derivati non quotati (Covered warrant su tassi di interesse)	Cassa Centrale Banca	Controvalore operazione + commissioni Banca	0,70 % sul controvalore dell'operazione	18,08 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione
Derivati non quotati (Certificates)	Banca IMI	Controvalore operazione + commissioni Banca	0,70 % sul controvalore dell'operazione	18,08 euro	Nessuna	5 euro per operazione	2,58 euro per operazione

#### SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE

Il totale degli oneri e costi in relazione al servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse a tutte le imposte che verranno pagate tramite la Banca, nonché gli incentivi ricevuti e pagati dalla Banca sono riportati in documento separato dalla presente informativa pre-contrattuale.

#### SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO E OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Ad integrazione di quanto indicato nella tabella seguente si rinvia alla lettura della *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*.

Le commissioni della Banca, indicate in tabella percentualmente, sono calcolate sul *controvalore dell'operazione*. Il *controvalore dell'operazione* è determinato come *prezzo dello strumento x quantità* oppure come *prezzo dello strumento x valore nominale*. Tali commissioni vengono applicate con un minimo pari a quello indicato in tabella.

La tassa sui contratti di borsa, se prevista, è a carico del cliente nella misura tempo per tempo vigente. Gli oneri fiscali e le imposte che matureranno sulle operazioni poste in essere sono a carico del cliente e gestite dalla Banca come previsto dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

Qualora il corrispettivo totale sia, in tutto o in parte, espresso in divisa estera, di volta in volta viene comunicata la valuta di riferimento, nonché il tasso di cambio. La data di riferimento per il cambio viene assunta pari alla data di eseguito dell'operazione.

Le spese per ineseguito sono applicate dalla Banca qualora il cliente trasmetta un ordine con limite di prezzo o con condizioni di esecuzione che risulta non eseguito alla chiusura del mercato.

Per le modalità di pagamento la Banca applica i giorni valuta previsti per legge.

TIPOLOGIA DI STRUMENTO FINANZIARIO	SEDE DI ESECUZIONE O NEGOZIATORE	CORRISPETTIVO TOTALE	COMMISSIONI PERCENTUALI	MINIMO COMMISSIONI	SPESE DI REGOLAMENTO
Obbligazioni emesse dalla banca	Conto proprio (internalizzazione non sistematica)	Controvalore operazione + commissioni Banca	1,00 %	5,16 euro	Nessuna
Pronti contro termine	Conto proprio (internalizzazione non sistematica)	Controvalore operazione + commissioni Banca	Nessuna	Nessuna	Nessuna
Derivati non quotati	Conto proprio (internalizzazione non sistematica)	Controvalore operazione + commissioni Banca	1,00 % sul nozionale del contratto	Nessuno	Nessuna

#### SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

Per la prestazione del servizio di collocamento avente per oggetto Oicr la Banca non applica alcuna spesa o commissione. Per le commissioni e spese applicate dalle Società prodotto si fa rinvio ai prospetti informativi e al paragrafo 7 – Informativa alla clientela sugli incentivi –, nonché all'Allegato n. 1 del presente documento.

Per quanto attiene alla prenotazione in asta di titoli di stato di stato italiani la Banca applica le commissioni indicate nella seguente tabella.

Partecipazione ad asta di titoli di stato	Commissioni	Modalità di pagamento
Prezzo di aggiudicazione in asta		Giorno prestabilito dal decreto di emissione
commissione max per B.O.T prenotati in asta con durata residua:		
- B.O.T. pari o inferiore a 80 giorni	0,05%	
- B.O.T. fino a 170 giorni (trimestrali)	0,10%	
- B.O.T. fino a 330 giorni (semestrali)	0,20%	
- B.O.T. oltre 331 giorni (annuali)	0,30%	
Spese per operazione B.O.T. in asta	nessuna	
Commissione e spese per acquisto in asta altri titoli di Stato	0,40%	

**DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI**

Per l'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi la Banca non applica alcuna spesa o commissione. Per le commissioni e spese applicate dalle Società prodotto si fa rinvio ai prospetti informativi e al paragrafo 7 – Informativa alla clientela sugli incentivi –, nonché all'Allegato n. 1 del presente documento.

**SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

Per tale servizio si applicano le seguenti commissioni calcolate sul valore medio del patrimonio nel trimestre (compreso il saldo del conto corrente indisponibile) 0,01 per mille

**SPESE INERENTI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA**

Spese informativa precontrattuale	€ 5,00
Spese per comunicazioni alla clientela	€ 2,58
Spese per ricerca/rilascio copia documenti (compresi regolamenti di titoli non emessi da BCC Manzano e inseriti in dossier titoli amministrati)	€ 2,00 a pagina con un minimo di € 10,00

**NOTE:**

E' richiesta la refusione delle spese per operazione o altri oneri eventualmente reclamati e documentati da altro intermediario anche nel caso di ordine non eseguito.

**5. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

Fornite ai sensi dell'art. 35 c. 2 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

**SINTESI CLASSIFICAZIONE CLIENTELA**

<i>Controparte qualificata</i>
<b>Descrizione</b>
Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 <i>quater</i> , lettera d), numeri 1,2,3 e 5 del TUF; nonché quelli definiti dall'art. 58 comma 2 del Regolamento Intermediari (Del. Consob 16190/07)
<b>Informativa e tutela</b>
Alle "controparti qualificate" si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse. Più in particolare alla prestazione dei servizi di investimento di cui sopra, inclusi i servizi accessori connessi, non si applicano, nei confronti delle controparti qualificate, le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 del Regolamento Intermediari 16190/07, ad eccezione dell'art. 49 comma 2 e dell'art. 35.
<b>Passaggio a cliente al dettaglio</b>
Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio". La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".
<b>Passaggio a cliente professionale</b>
Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionale" in via generale o per specifiche tipologie di strumenti finanziari.

<i>Cliente professionale</i>
<p><b>Descrizione</b></p> <p>Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari - Del. Consob 16190/07 - nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell'art. 6 comma 2-sexies del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).</p>
<p><b>Informativa e tutela</b></p> <p>La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;</li> <li>- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;</li> <li>- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.</li> </ul> <p>Tutele applicabili ai Clienti Professionali</p> <p>Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (<i>best execution</i>);</li> <li>- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (la valutazione dell'appropriatezza sarà omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte);</li> <li>- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;</li> <li>- un livello di reportistica minimale.</li> </ul> <p>Tutele non applicabili ai Clienti Professionali.</p> <p>Nei confronti del "cliente professionale" gli intermediari non sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'obbligo di osservare determinate condizioni di correttezza e trasparenza nelle informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie o promozionali, fornite dal cliente;</li> <li>2. l'obbligo di informare i clienti sull'intermediario stesso e sui servizi svolti;</li> <li>3. l'obbligo di fornire in tempo utile informazioni sui termini degli accordi contrattuali da concludere e sui relativi servizi di investimento ivi disciplinati;</li> <li>4. l'obbligo di fornire informazioni su alcune misure adottate per la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela;</li> <li>5. l'obbligo di fornire informazioni sui costi ed oneri gravanti sul cliente per la prestazione dei servizi e delle attività svolte;</li> <li>6. l'obbligo di fornire le informazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato;</li> <li>7. l'obbligo di concludere per iscritto i contratti con il cliente per la prestazione di servizi di investimento diversi dalla consulenza;</li> <li>8. l'obbligo di fornire ai clienti informazioni sugli ordini eseguiti per loro conto entro un termine massimo;</li> <li>9. l'obbligo di rendicontare entro periodi prefissati i risultati della gestione di portafogli e di includere determinate informazioni nella rendicontazione periodica, nonché altri obblighi aggiuntivi riguardanti le singole operazioni di gestione e le operazioni con passività potenziali</li> </ol>
<p><b>Passaggio a cliente al dettaglio</b></p> <p>I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".</p> <p>La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti per i quali si chiede il trattamento come "cliente al dettaglio". La nuova classificazione deve essere oggetto di apposito accordo tra le parti.</p>

<i>Cliente al dettaglio</i>
<p><b>Descrizione</b></p> <p>Il "cliente al dettaglio" (<i>retail</i>) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la direttiva MiFID stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"</p>

**Informativa e tutela**

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- **LE MISURE POSTE IN ESSERE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O DEI FONDI DELLA CLIENTELA;**
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

**Passaggio a "Cliente professionale"**

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al cliente da parte della BCC di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte della BCC della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto1) del Regolamento Intermediari Del. Consob 16190/07
5. notifica al cliente della nuova classificazione

**6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

Fornite ai sensi degli artt. 46 c. 1 e 48 c. 3 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

**LA NORMATIVA MIFID**

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La *best execution* obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio oppure siano clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall'ambito di applicazione della *best execution*, in

virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l'applicazione delle regole di best execution, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa altresì che il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di correttezza e chiarezza nell'interesse del cliente.

La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o broker). La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione agli ordini dei clienti, nonché il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

In tali ambiti garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti, per il servizio di ricezione e trasmissione ordini e di gestione di portafogli.

Come conseguenza a tale disposizione, la Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" (di seguito la "Strategia di esecuzione") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei broker, sono verificate dalla Banca al fine di identificare e correggere, se del caso, eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi ed i broker inclusi nelle strategie di esecuzione. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso sarà resa disponibile anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla banca. In particolare, descrive ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione prese in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione ordini:

- AZIONI QUOTATE SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
- AZIONI QUOTATE SUI MERCATI REGOLAMENTATI NON NAZIONALI
- OBBLIGAZIONI, EURO-OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI (BORSA ITALIANA)
- OBBLIGAZIONI, EURO-OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO QUOTATI SUL MERCATO HI-MTF
- OBBLIGAZIONI NON QUOTATE O QUOTATE SUI MERCATI REGOLAMENTATI NON NAZIONALI
- DERIVATI QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI (ISOALFA)
- DERIVATI QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI (NO ISOALFA)
- DERIVATI QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI NON NAZIONALI
- DERIVATI NON QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI (COVERED WARRANT SU TASSI DI INTERESSE)
- DERIVATI NON QUOTATI (CERTIFICATES)
- ETF, DIRITTI, WARRANT OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
- ETF QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI NON NAZIONALI

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei broker riepilogati come segue:

**Azioni quotate su mercati regolamentati italiani**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione di Iccrea banca
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento Velocità di esecuzione Probabilità di esecuzione Probabilità di regolamento Natura dell'ordine Dimensione dell'ordine	- Iccrea Banca	Mercato telematico azionario (MTA), segmento STAR Mercato MTAX Mercati After hours: TAH e TAHX Mercato Expandi

**Azioni quotate sui mercati regolamentati non nazionali**

Fattori di Esecuzione	Broker	Broker finale
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione Velocità di esecuzione Probabilità di regolamento Dimensione dell'ordine Natura dell'ordine	Iccrea Banca	Confronta allegato 2 dell'execution policy di Iccrea Banca (broker utilizzati per gli strumenti quotati sui singoli mercati non nazionali)

**Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani (Borsa italiana)**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione di Iccrea Banca
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento Velocità di esecuzione Probabilità di esecuzione Probabilità di regolamento Natura dell'ordine Dimensione dell'ordine	Iccrea Banca	MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) incluso il segmento EUROMOT

**Obbligazioni, Euro-obbligazioni e titoli di stato quotati sul mercato HI-MTF**

Fattori di Esecuzione	Broker	Broker Finale
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration) Velocità di esecuzione Probabilità di esecuzione Probabilità di regolamento Natura dell'ordine Dimensione dell'ordine	Iccrea Banca	HI - MTF

**Obbligazioni non quotate o quotate sui mercati regolamentati non nazionali**

Fattori di Esecuzione	Broker	Broker Finale
Probabilità di esecuzione Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento Velocità di esecuzione Probabilità di regolamento Natura dell'ordine Dimensione dell'ordine	Iccrea Banca	Conto proprio

**Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (Isoalfa)**

Fattori di Esecuzione	Broker	Broker terzi utilizzati
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration) Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	Cassa Centrale banca	Banca IMI

**Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (NO Isoalfa)**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento Velocità di esecuzione Probabilità di esecuzione Probabilità di regolamento Natura dell'ordine Dimensione dell'ordine	Iccrea Banca	Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDex) Mercato degli strumenti derivati (IDEM)

**Derivati quotati sui mercati regolamentati non nazionali**

Fattori di Esecuzione	Broker	Broker finale
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione Velocità di esecuzione Probabilità di regolamento Dimensione dell'ordine Natura dell'ordine	Iccrea Banca	Confronta Allegato 2 dell'execution policy di Iccrea banca (Broker utilizzati per gli strumenti quotati sui singoli mercati non nazionali)

**Derivati non quotati sui mercati regolamentati (Covered warrant su tassi di interesse)**

Fattori di Esecuzione	Broker	Broker terzi utilizzati
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration) Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	Cassa Centrale banca	BANCA ALETTI BANCA IMI ABN AMRO DZ BANK

**Derivati non quotati (Certificates)**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione
Prezzo dello strumento finanziario e Costi di esecuzione (corrispettivo totale) Rapidità di esecuzione Probabilità di esecuzione e regolamento Dimensioni dell'ordine Natura dell'ordine Altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione	Banca IMI	Confronta execution policy di Banca IMI (Broker)

**ETF, diritti, warrant, obbligazioni convertibili quotati sui mercati regolamentati italiani**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione di Iccrea Banca
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento Velocità di esecuzione Probabilità di esecuzione Probabilità di regolamento Natura dell'ordine - Dimensione dell'ordine	Iccrea Banca	Mercato telematico azionario (MTA) - MTF (segmento dell'MTA)

**ETF quotati sui mercati regolamentati non nazionali**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione
Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione Velocità di esecuzione Probabilità di regolamento Dimensione dell'ordine Natura dell'ordine	Iccrea Banca	Confronta allegato 2 dell'execution policy di Iccrea Banca (broker utilizzati per i mercati)

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, in generale è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, una maggior importanza alla valutazione del “corrispettivo totale”.

Si precisa tuttavia che quando la Banca riceve e trasmette ordini aventi ad oggetto “**Obbligazioni non quotate o quotate sui mercati comunitari il liquidi**”, adotta l’ordine di priorità dei fattori di esecuzione definito da Icrea Banca quale internalizzatore non sistematico operante in conto proprio. In tal caso la gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla total consideration. In particolare è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente. L’operatività concernente obbligazioni non quotate o scambiate su mercati poco liquidi può essere fortemente influenzata dal rischio che l’ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI PER I QUALI LA BANCA SVOLGE IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO:

- Obbligazioni emesse dalla Banca;
- Pronti Contro Termine non negoziati su mercati regolamentati;
- Derivati non quotati

In relazione agli strumenti finanziari trattati, la Banca opera in regime di **internalizzazione non sistematica**, come semplice negoziatore in conto proprio.

Per Obbligazioni emesse dalla Banca e Pronti Contro Termine la Banca segue l’ordine dei fattori di esecuzione indicati nelle seguenti tabelle:

**Obbligazioni emesse dalla banca**

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
Probabilità di esecuzione e regolamento Rapidità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration) Oggetto dell’ordine Dimensione dell’ordine Altro	Conto proprio (Internalizzazione non sistematica)

**Pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati**

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
Probabilità di esecuzione e regolamento Velocità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (Total consideration) Oggetto dell’ordine Dimensione dell’ordine	Conto proprio (Internalizzatore non sistematico)

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla total consideration. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente. L’operatività concernente gli strumenti finanziari in oggetto può essere fortemente influenzata dal rischio che l’ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito in ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la probabilità e rapidità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

La Banca si impegna ad operare a “prezzi di mercato” competitivi, offrendo una quotazione che sia in linea con gli obblighi di best execution e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l’offerta della quotazione e l’accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

In particolare, nella determinazione dei prezzi delle obbligazioni emesse dalla Banca si tiene conto del fair value determinato attraverso un modello interno di valutazione.

La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene, dunque, mediante l’ausilio di un **modello di pricing** che, consente di calcolare il relativo fair value attraverso l’utilizzo modelli interni di valutazione, definiti in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento finanziario e della durata.

In particolare, per le obbligazioni non coperte da prodotti derivati, viene effettuata una valutazione giornaliera di prezzo utilizzando la curva dei tassi di interesse.

Per le obbligazioni coperte da prodotti derivati, il prezzo del titolo si basa sulla valutazione di un asset swap ipotetico, che replica o flussi cedolari dell’obbligazione da valutare. Il valore del prestito viene così ricavato direttamente dalla valutazione del corrispondente derivato di copertura.

Per gli strumenti derivati non quotati la Banca segue l’ordine dei fattori di esecuzione di seguito indicati:

**Derivati non quotati**

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
-----------------------	--------------------

Natura e dimensione dell'ordine Probabilità di esecuzione e regolamento Rapidità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration) Altro	Conto proprio (Internalizzatore non sistematico)
--	---

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa ma in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla total consideration.

La scelta del conto proprio quale unica sede di esecuzione è riconducibile alla natura dello strumento finanziario oggetto della negoziazione. Quest'ultimo, infatti, si caratterizza per un elevato grado di personalizzazione cui si fa fronte mediante una struttura appositamente dedicata ed in grado di offrire un prodotto idoneo a soddisfare le diverse e molteplici esigenze del cliente. La scelta della Banca comporta un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sui libri di proprietà. Il conto proprio viene utilizzato in quanto permette di ottenere vantaggi in termini di:

- rapidità, in quanto l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri market maker;
- probabilità di esecuzione, in quanto l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere l'operazione stessa.

Tali vantaggi sono maggiori per i clienti soprattutto per prodotti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati alternativi e laddove sia richiesto un elevato grado di personalizzazione degli strumenti finanziari offerti. Infatti, la scelta del conto proprio per gli strumenti finanziari in oggetto è diretta conseguenza della considerazione delle difficoltà a cui sono normalmente soggetti i clienti al dettaglio o professionali che accedono a questi prodotti. Si tratta, infatti, di strumenti finanziari scambiati per **finalità di copertura** e l'elevato grado di personalizzazione che quasi sempre ne costituisce la caratteristica predominante rende particolarmente critica la garanzia di esecuzione dell'ordine di un cliente che intenda acquistare un prodotto specificatamente ideato per rispondere alle proprie esigenze.

#### AVVERTENZE

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa inoltre che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Il presente documento sarà reso disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della Banca. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet societario ([www.bancamanzano.it](http://www.bancamanzano.it)), nella sezione dedicata alla clientela.

Per ulteriori informazioni sulla "Strategia di esecuzione e trasmissione" seguita dai broker di cui la Banca si è avvalsa, si rinvia ai relativi documenti di sintesi, disponibili presso tutte le filiali dei broker e sui rispettivi siti internet.

## 7. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUGLI INCENTIVI

L'informativa di cui all'art. 52, comma 1, lett. b1), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29/10/2007 viene resa nell'Allegato n. 1 al presente documento con l'avvertimento che essa è stata formulata con esclusivo riferimento alla presente Informativa precontrattuale e potrà essere oggetto di periodico aggiornamento tempo per tempo comunicato alla clientela prima della sottoscrizione del corrispondente contratto-quadro.

## 8. TERMINI DEL CONTRATTO

Fornite ai sensi dell'art. 34 c. 2 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

Sono di seguito riportate le clausole del *Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e per le operazioni di pronti contro termine*

### Sezione I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Diligenza della Banca
- Art. 2 - Conflitto di interesse rilevanti
- Art. 3 - Conferimento degli ordini
- Art. 4 - Operazioni non appropriate
- Art. 5 - Garanzie relative alle operazioni richieste su strumenti finanziari e versamento dei margini
- Art. 6 - Rendiconti
- Art. 7 - Commissioni e spese
- Art. 8 - Inadempimento del cliente
- Art. 9 - Modifiche delle condizioni economiche e contrattuali
- Art. 10 - Durata del contratto
- Art. 11 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela

### Sezione II - Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento

- Art. 12 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni
- Art. 13 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni
- Art. 14 - Mera esecuzione o ricezione degli ordini
- Art. 15 - Operazioni con passività potenziali o effettive
- Art. 16 - Collocamento

### Sezione III - Consulenza in materia di investimenti

- Art. 17 - Contenuto del servizio
- Art. 18 - Raccomandazioni personalizzate
- Art. 19 - Prestazione del servizio

**Sezione IV - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli**

- Art. 20 - Oggetto del deposito
- Art. 21 - Svolgimento del servizio
- Art. 22 - Obbligazioni del cliente
- Art. 23 - Modalità per il ritiro dei titoli
- Art. 24 - Comunicazioni periodiche
- Art. 25 - Mandato reciproco tra contestatari con operatività disgiunta
- Art. 26 - Trasferimento e modalità di custodia dei prodotti finanziari cartacei
- Art. 27 - Subdeposito dei titoli dematerializzati
- Art. 28 - Subdeposito dei titoli cartacei

**Sezione V - Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca**

- Art. 29 - Caratteristiche dei certificati di deposito
- Art. 30 - Modalità e tassi di interesse dell'operazione
- Art. 31 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi
- Art. 32 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale
- Art. 33 - Procedura di ammortamento
- Art. 34 - Garanzia

**Sezione VI - Vendita di obbligazioni e di altri prodotti finanziari emessi dalla Banca - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi**

- Art. 35 - Caratteristiche delle obbligazioni bancarie
- Art. 36 - Modalità di vendita
- Art. 37 - Emissione di obbligazioni
- Art. 38 - Emissione di prodotti finanziari diversi dai certificati di deposito e dalle obbligazioni bancarie
- Art. 39 - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

**Sezione VII - Operazioni di pronti contro termine**

- Art. 40 - Caratteristiche dell'operazione
- Art. 41 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti
- Art. 42 - Clausola risolutiva espressa
- Art. 43 - Remunerazione dell'operazione

\*\*\*\*

Con la presente io/noi sottoscritto/i

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	C.F./P. Iva	Documento
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>

**premesse che**

- ho/abbiamo già sottoscritto le condizioni generali che regolano i rapporti banca/cliente;
- prendo /prendiamo atto che sono/siamo stato/i classificato/i come

**CLIENTE AL DETTAGLIO**

*(da compilare solo in caso di classificazione diversa da cliente al dettaglio)*

- ho/abbiamo ricevuto il documento *Informativa precontrattuale - ED. gennaio. 2009 / BCCM* della Banca di Credito Cooperativo di Manzano contenente le seguenti informazioni:
  - informazioni sulla Banca e i suoi servizi;
  - informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro;
  - informazioni sugli strumenti finanziari;
  - informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi;
  - informazioni riguardanti la classificazione dei clienti;
  - *informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse;*
  - *informativa alla clientela sugli incentivi;*
  - termini del contratto;
  - allegato 1 - Informativa alla clientela sugli incentivi;
  - allegato 2 - Modalità di comunicazione fra la Banca e il cliente per le comunicazioni a questo personalmente indirizzate;

**dichiaro/dichiariamo che**

- ho/abbiamo avuto il tempo utile per leggere e comprendere il documento Informativa precontrattuale e relativi allegati che mi/ci è stato preventivamente consegnato;
- presto/prestiamo il consenso sulla Vostra strategia di esecuzione degli ordini;
- presto/prestiamo il consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca anche al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione;
- ho/abbiamo ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché sono/siamo stato/i da Voi messo/i in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;
- con riferimento ai servizi diversi dal servizio di consulenza:  
*ho/abbiamo fornito le notizie da Voi richieste per la valutazione dell'appropriatezza;*  
 non ho/non abbiamo fornito le notizie da Voi richieste per la valutazione dell'appropriatezza e sono/siamo consapevole/i delle conseguenze del mio/nostro comportamento;
- con riferimento al servizio di consulenza:  
*ho/abbiamo fornito le notizie da Voi richieste per la valutazione dell'adeguatezza; ho/abbiamo reso informazioni complete e veritiere in ordine alla mia/nostra conoscenza ed esperienza, alla mia/nostra situazione finanziaria ed ai miei/nostri obiettivi di investimento, fornendo tutte le notizie richieste per la valutazione di adeguatezza;*  
 non ho/non abbiamo fornito le notizie da Voi richieste per la valutazione dell'adeguatezza e sono/siamo consapevole/i delle conseguenze del mio/nostro comportamento;

questo contratto è da me/noi stipulato per scopi:

(<<SOGGETTO CONSUMATORE>>) estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: perciò rivesto/rivestiamo la qualifica di consumatore di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 206/2005;

(<<SOGGETTO NON CONSUMATORE>>) inerenti all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: perciò non rivesto/rivestiamo la qualifica di consumatore di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 206/2005;

**e Vi conferisco/conferiamo l'incarico per il servizio di**

- consulenza in materia di investimenti;
- emissione di certificati di deposito di Vostra emissione;
- acquisto /vendita di obbligazioni, di altri prodotti finanziari di Vostra emissione;
- distribuzione di prodotti finanziari assicurativi;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto della clientela;
- collocamento;
- operazioni di pronti contro termine;

nonché l'incarico di aprire un deposito di prodotti finanziari a custodia ed amministrazione (numero deposito titoli: <<Rapporto/Cag>> ) intestato a:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	CF/P. Iva	Documento
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>
<<Cognome/Ragione Sociale 2>> <<Nome/Ragione Sociale 1>>	<<Località>> nascita/costituzione >>	<<Data>> <<Codice Fiscale P/F o P/G>>	<<Documento>> <<Ente/luogo attr.cod.>> <<Fine validità>>

con facoltà di disporre sul medesimo in forma: <<Tipo firma per stampa contratto>>

Per la gestione delle somme derivanti a qualsiasi titolo dall'esecuzione dei servizi di cui sopra, Vi autorizzo/autorizziamo a utilizzare il conto corrente n. <<Rapporto/Conto di contabilità>>, a me/noi intestato.

**Prendo/prendiamo atto**

che gli incarichi da me/noi conferiti sono disciplinati, oltre che dalle condizioni generali che regolano i rapporti banca-cliente, per quanto compatibili, dalle clausole di seguito riportate, nonché dalle premesse che di queste formano parte integrante.

**Sezione I  
Disposizioni generali**

**Art. 1 - Diligenza della Banca**

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve:
  - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
  - b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
  - c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

**Art. 2 - Conflitti di interesse rilevanti**

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura e delle fonti del conflitto.

**Art. 3 - Conferimento degli ordini**

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto, in via elettronica o telefonicamente.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

**Art. 4 - Operazioni non appropriate**

1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato.
2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte parimenti il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.
4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 14 del presente contratto.

**Art. 5 - Garanzie relative alle operazioni richieste su strumenti derivati e versamento dei margini**

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, secondo le modalità indicate in apposito documento, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

**Art. 6 - Rendiconti**

1. I rendiconti dei servizi prestati al cliente sono resi secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 53 del Regolamento Consob 16190/2007.

**Art. 7 - Commissioni e spese**

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nell'allegato prospetto, che ne forma parte integrante. Nel medesimo prospetto sono altresì indicati gli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob 16190/2007.

**Art. 8 - Inadempimento del cliente**

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

**Art. 9 - Modifiche delle condizioni economiche e contrattuali**

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto - ad esclusione di quello di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli - osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.
2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

**Art. 10 - Durata del contratto**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 10 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

**Art. 11 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela**

1. Per la risoluzione di controversie derivanti dai servizi di investimento prestati, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, all'Ombudsman-Giuri bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giuri bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

**Sezione II**

**Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini**

**Art. 12 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni**

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

**Art. 13 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni**

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

**Art. 14 - Mera esecuzione o ricezione di ordini**

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

- a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti non complessi, definiti dall'art. 44 del medesimo Regolamento;
- b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;

**C) IL CLIENTE SIA STATO CHIARAMENTE INFORMATO CHE, NEL PRESTARE TALE SERVIZIO, LA BANCA NON È TENUTA A VALUTARE L'APPROPRIATEZZA E CHE PERTANTO IL CLIENTE NON BENEFICIA DELLA CONSEGUENTE PROTEZIONE OFFERTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA;**

- d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

**Art. 15 - Operazioni con passività potenziali o effettive**

1. Per i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel prospetto allegato al presente contratto è indicata la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l'entità della perdita effettiva.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

**Art. 16 - Collocamento**

1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi quelli emessi da società del Sistema del Credito Cooperativo e da società terze.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

- 4. In quanto compatibili, al servizio di collocamento si applicano gli articoli di cui al presente contratto.

**Sezione III**

**Consulenza in materia di investimenti**

**Art. 17 - Contenuto del servizio**

1. La prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) d.lgs. 58/1998 viene effettuata per iscritto e nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate.

**2. LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PRESUPPONE UNA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DELL'OPERAZIONE RACCOMANDATA RISPETTO AL CLIENTE, EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 40 DEL REGOLAMENTO CONSOB 16190/2007. A TAL FINE LA BANCA ACQUISISCE DAL CLIENTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE INDIVIDUATE NELL'ART. 39 DELLO STESSO REGOLAMENTO; OVE NON OTTENGHA DETTE INFORMAZIONI, SI ASTIENE DALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

**3. IL CLIENTE CHE ABBAIA FORNITO LE INFORMAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SI IMPEGNA A SEGNALARNE, AD OGNI RICHIESTA DI CONSULENZA, MODIFICHE E AGGIORNAMENTI SIGNIFICATIVI.**

**4. IL SERVIZIO DI CONSULENZA È PREDISPOSTO E PRESTATO AVENDO RIGUARDO SIA ALLE CARATTERISTICHE DEL CLIENTE E DELLE RICHIESTE DALLO STESSO AVANZATE, SIA A QUELLE DELL'OPERAZIONE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONSIGLIATO. LA BANCA È LIBERA DI SVOLGERE O MENO IL SERVIZIO RICHIESTO, MOTIVANDO IN CASO DI DINIEGO LA SUA DECISIONE.**

**ART. 18 - RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE**

**1. SI CONSIDERANO PERSONALIZZATE LE RACCOMANDAZIONI FORMULATE COME ADATTE PER IL CLIENTE O BASATE SULLA CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL MEDESIMO; NON SONO TALI QUELLE DIFFUSE AL PUBBLICO MEDIANTE CANALI DI DISTRIBUZIONE.**

**2. LE RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE NON VINCOLANO IL CLIENTE, RIMANENDO DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA OGNI DECISIONE DI INVESTIMENTO E/O DI DISINVESTIMENTO.**

**3. NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LA BANCA NON GARANTISCE L'ESITO DELL'OPERAZIONE RACCOMANDATA, LIMITANDOSI AD ASSICURARE IL SERVIZIO NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI DI CUI SI È DOTATA.**

**Art. 19- Servizio di consulenza complessiva di livello base**

1. La Banca presta il servizio di consulenza complessiva di livello base, di propria iniziativa o su richiesta del cliente, presso i propri sportelli alle condizioni previste nella sezione "Informazioni sui costi e gli oneri" dell'Informativa pre contrattuale che si intende qui richiamate quale parte integrante.

2. Il servizio di consulenza è prestato in connessione con uno o più degli altri servizi di investimento e delle operazioni disciplinati nel presente contratto.

3. Le raccomandazioni riguardano operazioni aventi ad oggetto gli strumenti meglio elencati ed illustrati nella sezione "Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini" dell'Informativa pre contrattuale che si intende qui richiamata quale parte integrante come, a titolo esemplificativo, obbligazioni emesse dalla Banca, certificati di deposito, azioni quotate su mercati regolamentati italiani e su mercati regolamentati non nazionali, euro obbligazioni e titoli di stato quotati sui mercati regolamentati italiani, derivati quotati sui mercati regolamentati italiani e sui mercati regolamentati non nazionali, derivati non quotati (Covered warrant su tassi di interesse), ETF quotati sui mercati regolamentati italiani e sui mercati regolamentati non nazionali ecc...

4. In merito agli strumenti e prodotti finanziari acquistati sulla base della consulenza di livello base prestata, la Banca non fornisce consulenza di propria iniziativa, ed in nessun caso rilascia raccomandazioni personalizzate in ordine alla detenzione, alla vendita o all'assunzione di ulteriori iniziative relative al portafoglio di investimento del cliente.

**Sezione IV**

**Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli**

**Art. 20 - Oggetto del deposito**

1. Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari cartacei sia prodotti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione, entrambi di seguito denominati, in questa sezione, "titoli".

2. Nel caso di deposito di titoli cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono titoli dematerializzati di cui al comma 1, la registrazione contabile a nome del cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

**Art. 21 - Svolgimento del servizio**

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto.

2. *Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.*

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. *Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.*

**Art. 22 - Obbligazioni del cliente**

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. *La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.*

**Art. 23 - Modalità per il ritiro dei titoli**

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 3. giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione al cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli alla Banca, da parte degli organismi subdepositari. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.

**Art. 24 - Comunicazioni periodiche**

1. Almeno una volta l'anno, ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, la Banca invia al cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito in conformità con quanto previsto all'art. 56 del Regolamento Consob 16190/2007. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

**Art. 25 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta**

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

a) *i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;*

b) *pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;*

c) *quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto*

*corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.*

**Art. 26 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei**

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

**Art. 27 - Subdeposito dei titoli dematerializzati**

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di Icrea Banca Spa e/o di CASSA CENTRALE BANCA-Credito Cooperativo del Nord Est, soggetti abilitati all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dai soggetti abilitati su indicati in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dai subdepositori indicati.

4. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica dei subdepositori mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

5. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositori aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

6. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

**Art. 28 - Subdeposito dei titoli cartacei**

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositori aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

**Sezione V**

**Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca**

*Art. 29 - Caratteristiche dei certificati di deposito*

1. I certificati di deposito sono emessi individualmente e su richiesta del singolo cliente.

2. Il certificato di deposito può essere, a scelta del depositante, nominativo o al portatore.

3. Se il titolo è nominativo, il certificato viene rimborsato all'intestatario o al suo rappresentante appositamente nominato per iscritto. È ammessa l'intestazione del certificato a più persone.

4. Se il titolo è al portatore, la Banca considera il possessore legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata, oltre alla corresponsione dei relativi interessi, e ciò anche se il certificato è contrassegnato da un nome diverso da quello del possessore.

5. Nel caso il certificato di deposito venga emesso senza la consegna materiale del titolo, la Banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, anche ai fini delle indicazioni da riportare sul certificato, e il cliente può ottenere, in qualsiasi momento, la stampa del titolo senza oneri aggiuntivi.

**Art. 30 - Modalità e tassi di interesse dell'operazione**

1. Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato e indicato sul fronte del certificato. Non sono ammessi versamenti successivi rispetto a quello inizialmente effettuato né prelevamenti totali o parziali prima della scadenza.

2. Sulla somma depositata viene applicato, secondo quanto pattuito all'atto della richiesta del certificato, un tasso nominale annuo di interesse fisso oppure indicizzato nella misura riportata sul fronte del documento.

3. Per i certificati a tasso variabile, la misura dell'interesse riportata sul fronte del documento indica il tasso nominale annuo iniziale; le relative variazioni derivanti dall'andamento del parametro di indicizzazione decorrono secondo i tempi e i criteri indicati sul fronte del certificato.

4. Nell'ipotesi di mancata rilevazione o di soppressione del parametro di indicizzazione prescelto, la Banca ha facoltà di individuare un indice sostitutivo, tale da non comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata.

5. La capitalizzazione periodica degli interessi viene effettuata solo se espressamente indicata sul fronte del documento rappresentativo del certificato di deposito.

**Art. 31 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi**

1. Il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi alla scadenza sono effettuati, previa presentazione del titolo o della ricevuta sostitutiva, esclusivamente presso lo sportello della Banca al quale è stata richiesta l'emissione del certificato. Qualora la data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento è effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

*Art. 32 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale*

1. Nel caso di esplicito mancato rinnovo a scadenza, i diritti dei titolari dei certificati di deposito si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il certificato è divenuto rimborsabile.

*Art. 33 - Procedura di ammortamento*

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di deposito, è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla legge 30 luglio 1951, n. 948.

2. Se l'importo del certificato di deposito non supera € 516,46, si applica anche al certificato al portatore la procedura semplificata prevista per i certificati nominativi dalla legge 948/1951 e si può procedere al rilascio del duplicato decorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida.

*Art. 34 - Garanzia*

1. I certificati di deposito nominativi sono coperti, nel limite di euro 103.291,38 per ogni depositante, dalla tutela del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

**Sezione VI**  
**Vendita di obbligazioni**  
**e di altri prodotti finanziari emessi dalla Banca –**  
**Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi**

**Art. 35 - Caratteristiche delle obbligazioni bancarie**

1. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito, nominativi o al portatore, con le caratteristiche di cui all'art. 2414 c.c. e vengono emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

**Art. 36 - Modalità di vendita**

1. Le obbligazioni emesse dalla Banca sono trattate interamente dalla Banca e dalle sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, dai promotori finanziari della stessa.

2. La vendita delle obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita scheda predisposta dalla Banca che deve essere consegnata presso la stessa e le sue filiali ovvero nel caso di operatività fuori sede, presso gli uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio del cliente.

**Art. 37 - Emissione di obbligazioni**

1. Quando l'emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il regolamento del prestito obbligazionario e tutte le altre informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel prospetto informativo redatto e pubblicato secondo le modalità indicate dalla Consob.

**Art. 38 - Emissione di prodotti finanziari diversi dai certificati di deposito e dalle obbligazioni bancarie**

1. La Banca può emettere prodotti finanziari per la raccolta che comportano l'emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, nonché di quelle contenute nel presente contratto.

**Art. 39 - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi**

1. Per prodotti finanziari assicurativi si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al cliente la scheda sintetica, la Parte I e II e, ove richiesto dal cliente medesimo, anche la Parte III del prospetto informativo che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta del cliente anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Per la distribuzione di tali prodotti si osservano, oltre alle clausole del presente contratto per quanto compatibili, anche le disposizioni di cui art. 85, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Consob 16190/2007.

4. L'informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.

**Sezione VII**  
**Operazioni di pronti contro termine**

**Art. 40 - Caratteristiche dell'operazione**

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporre.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

**Art. 41 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti**

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

**Art. 42 - Clausola risolutiva espressa**

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.;

- al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;

- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.

2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

**Art. 43- Remunerazione dell'operazione**

1. La remunerazione del cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.

<<Indirizzo>>

<<CAP località>> <<Località>> <<Provincia>>

<<Località Filiale>>, <<Data>>

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine)  
Società Cooperativa  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00251640306  
Via Roma, 7  
33044 MANZANO (UD)

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza. Firma dell'Operatore di Filiale

Firma \_\_\_\_\_

Matricola Operatore \_\_\_\_\_

**Informazione precontrattuale relativa al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli:**

dichiaro/dichiariamo di essermi/ci avvalso del diritto di ricevere una copia, idonea per la stipula, della Sezione IV del presente contratto, relativa al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.

<<Località Filiale>>, <<Data>>

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine)  
Società Cooperativa  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00251640306  
Via Roma, 7  
33044 MANZANO (UD)

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza. Firma dell'Operatore di Filiale

Firma \_\_\_\_\_

Matricola Operatore \_\_\_\_\_

**Informativa precontrattuale relativa alle attività e servizi di investimento:**

dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto il documento *Informativa precontrattuale – ED. gennaio 2009 / BCCM* della Banca di Credito Cooperativo di Manzano, come sopra illustrato.

<<Località Filiale>>, <<Data>>

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine)  
Società Cooperativa  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00251640306  
Via Roma, 7  
33044 MANZANO (UD)

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza. Firma dell'Operatore di Filiale

Firma \_\_\_\_\_

Matricola Operatore \_\_\_\_\_

Nel dichiarare che un esemplare del presente contratto, completo dei suoi allegati, nonché il documento di sintesi relativo alla Sezione IV, mi/ci sono stati consegnati, approvo/approviamo specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., le seguenti clausole:

- **art. 3**, ultimo comma (Facoltà di non dare trasmissione/esecuzione ai singoli ordini);
- **art. 5** (Versamento dei margini di garanzia);
- **art. 8** (Inadempimento del cliente);
- **art. 9**, comma 1 (Modifiche delle condizioni economiche e contrattuali);
- **art. 10** (Recesso);
- **art. 17**, comma 3 (Aggiornamento delle informazioni a carico del cliente);
- **art. 18**, comma 3 (Limitazione di responsabilità);
- **art. 22**, comma 1 (Obbligazioni del cliente);
- **art. 24** (Approvazione tacita della comunicazione);
- **art. 25**, lett. b) e c) (Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta);
- **art. 27** (Sub-deposito dei titoli dematerializzati);
- **art. 28** (Subdeposito dei titoli cartacei presso società o enti che effettuano la gestione accentrata);
- **art. 30**, comma 5 (Capitalizzazione periodica degli interessi);
- **art. 40**, comma 3 (Divieto di disposizione dei titoli venduti a termine);
- **art. 42** (Clausola risolutiva espressa).

<<Località Filiale>>, <<Data>>

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine)  
Società Cooperativa  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00251640306  
Via Roma, 7  
33044 MANZANO (UD)

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza. Firma dell'Operatore di Filiale

Firma \_\_\_\_\_

Matricola Operatore \_\_\_\_\_

“Condizioni del servizio di consulenza”

allegato al Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento

La BCC di Manzano presta il servizio di consulenza in connessione con tutti i servizi di investimento dalla stessa prestati.

Il servizio viene prestato con le seguenti modalità:

La Banca svolge la propria attività di consulenza finalizzata alle valutazioni di adeguatezza relative all'effettuazione di operazioni di acquisto/sottoscrizione, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dai propri providers di riferimento avuto riguardo all'andamento dei principali mercati finanziari e alle caratteristiche di rischio/rendimento degli strumenti finanziari.

<<Località Filiale>>, <<Data>>

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine)  
Società Cooperativa  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00251640306  
Via Roma, 7  
33044 MANZANO (UD)

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza. Firma dell'Operatore di Filiale

Firma \_\_\_\_\_

Matricola Operatore \_\_\_\_\_

**ADDENDUM al Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM**

Con il presente allegato si apportano **significative modifiche/deroghe/sostituzioni** al testo contrattuale sopra indicato, nei termini di seguito descritti:

**Art. 1 – Conferimento degli ordini**

1. Ad integrazione e deroga delle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali – **Art. 3 – Conferimento degli ordini**, si conviene che “per il conferimento di ordini e di revoche da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca e/o tramite Promotore finanziario, è prevista la forma cartacea. A tutela e per la salvaguardia degli interessi del cliente, l’eventuale utilizzo del mezzo telefonico o di strumenti di comunicazione elettronica per l’invio e la ricezione di ordini dovrà essere previamente concordato tra il cliente e la Banca, la quale si riserva la scelta del canale proposto per le comunicazioni di tipo elettronico, compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, formerà altresì oggetto di previo accordo tra il cliente e la Banca l’individuazione dei servizi di investimento per i quali potranno essere eventualmente attivate modalità di conferimento degli ordini diverse dalla forma cartacea. Ciò in relazione alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca e comunicata al cliente.”

**Art. 2 -Rischi delle operazioni**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l’Art. 3, è inserito il seguente: “ **Art. 3 bis - Rischi delle operazioni:**

1. Il cliente è consapevole che ogni operazione da lui disposta ed effettuata dalla Banca è compiuta sulla responsabilità, per conto, a spese ed a rischio del cliente medesimo che si dichiara informato dei rischi connessi.
2. In particolare, il cliente prende atto che i servizi di cui al presente contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute, con gli strumenti finanziari e con i prodotti finanziari.
3. In particolare, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, il cliente prende atto che gli investimenti relativi possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile l’accertamento circa il loro valore corrente”.

**Art. 3 - Mancata esecuzione degli ordini per cause non imputabili alla Banca**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l’Art. 3, è inserito il seguente: “**Art. 3 ter - Mancata esecuzione degli ordini per cause non imputabili alla Banca:**

1. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili, e – in ogni caso – a ritardi dovuti a malfunzionamenti del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi o cadute di linee dati, interruzioni, sospensioni, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, scioperi, cause di forza maggiore). In tale caso la Banca informerà immediatamente il cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e – su sua autorizzazione – procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. “

**Art. 4 - Valutazione dell’appropriatezza**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l’Art. 3, è inserito il seguente: “**Art. 3 quater - Valutazione dell’appropriatezza**

1. La Banca effettua la valutazione dell’appropriatezza attenendosi alle prescrizioni di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento Consob 16190/07. A tal fine la Banca chiede al cliente di fornire le informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto.
2. Sulla base delle informazioni fornite, la Banca verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento comporta.”

**Art. 5 - Responsabilità del cliente e prese d’atto in merito alle informazioni rese per la valutazione di appropriatezza –**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l’Art. 3, è inserito il seguente: “**Art. 3 quinquies - Responsabilità del cliente e prese d’atto in merito alle informazioni rese per la valutazione di appropriatezza**

1. Il cliente si assume la responsabilità delle informazioni rese per la valutazione di appropriatezza, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate.
2. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni informazione che possa generare una variazione del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti.
3. In caso di contestazione del rapporto e/o degli strumenti o prodotti finanziari, i soggetti intestatari si impegnano a fornire alla Banca informazioni condivise e concordate per la valutazione di appropriatezza. Il livello di conoscenze ed esperienze risultante dalle informazioni da loro fornite congiuntamente si riferisce ad un unico soggetto unitario operante in strumenti e prodotti finanziari, ed i soggetti intestatari prendono atto che tale profilo differisce o potrebbe differire in modo sensibile rispetto al proprio singolo profilo. I soggetti cointestatori si impegnano a comunicare alla Banca ogni decisione condivisa e concordata di cambiamento del profilo comunicato alla Banca ed ogni informazione che possa generare una variazione del livello di conoscenza ed esperienze rilevate.
4. In caso di variazione delle informazioni fornite per la valutazione di appropriatezza, il cliente prende atto che gli strumenti o i prodotti finanziari in suo possesso potrebbero risultare non appropriati in quanto incompatibili con le nuove informazioni rese.”

**Art. 6 - Valutazione di appropriatezza in presenza di delega ad operare**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l’Art. 3, è inserito il seguente: “**Art. 3 sexies - Valutazione di appropriatezza in presenza di delega ad operare**

1. La Banca effettua la valutazione di appropriatezza sempre con riferimento alle informazioni fornite dal soggetto intestatario del deposito o degli strumenti o dei prodotti finanziari.
2. Il soggetto delegato ad operare in strumenti e prodotti finanziari in nome e per conto dell’intestatario, contestualmente al conferimento della procura, prende atto delle informazioni fornite alla Banca dal delegante per la valutazione di appropriatezza, impegnandosi a tenerne conto nell’esecuzione del mandato conferito.”

**Art. 7 - Valutazione dell’adeguatezza**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l’Art. 4, è inserito il seguente: “**Art. 4 bis - Valutazione dell’adeguatezza**

1. La Banca effettua la valutazione dell’adeguatezza attenendosi alle prescrizioni di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob 16190/07. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, individuati nell’art. 39 del Regolamento Consob 16190/07. Qualora non ottenga tali informazioni, la Banca si astiene dal prestare il servizio richiesto.”

**Art. 8 - Responsabilità del cliente e prese d'atto in merito alle informazioni rese per la valutazione di adeguatezza**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l'Art. 4, è inserito il seguente: "**Art. 4 ter - Responsabilità del cliente e prese d'atto in merito alle informazioni rese per la valutazione di adeguatezza**

1. Il cliente si assume la responsabilità delle informazioni rese per la valutazione di adeguatezza, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate.
2. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni informazione che possa generare una variazione del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento.
3. In caso di contestazione del rapporto e/o degli strumenti o prodotti finanziari, i soggetti intestatari si impegnano a fornire alla Banca informazioni condivise e concordate per la valutazione di adeguatezza. Il livello di conoscenze ed esperienze, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento risultanti dalle informazioni da loro fornite congiuntamente si riferiscono ad un unico soggetto unitario operante in strumenti e prodotti finanziari ed i soggetti intestatari prendono atto che tale profilo finanziario differisce o potrebbe differire in modo sensibile rispetto al proprio singolo profilo. I soggetti contestatari si impegnano a comunicare alla Banca ogni decisione condivisa e concordata di cambiamento del profilo finanziario comunicato alla Banca ed ogni informazione che possa generare una variazione del livello di conoscenza ed esperienze, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento rilevati.
4. In caso di variazione delle informazioni fornite per la valutazione di adeguatezza, il cliente prende atto che gli strumenti o i prodotti finanziari in suo possesso potrebbero risultare non adeguati in quanto incompatibili con le nuove informazioni rese."

**Art. 9 - Valutazione di adeguatezza in presenza di delega ad operare**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l'Art. 4, è inserito il seguente: "**Art. 4 quater - Valutazione di adeguatezza in presenza di delega ad operare**

1. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza sempre con riferimento alle informazioni fornite dal soggetto intestatario del deposito o degli strumenti o dei prodotti finanziari.
2. Il soggetto delegato ad operare in strumenti e prodotti finanziari in nome e per conto dell'intestatario, contestualmente al conferimento della procura, prende atto delle informazioni fornite alla Banca dal delegante per la valutazione di adeguatezza, impegnandosi a tenerne conto nell'esecuzione del mandato conferito."

**Art. 10 - Operazioni non adeguate**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l'Art. 4, è inserito il seguente: "**Art. 4 quinquies - Operazioni non adeguate**

1. Nel caso in cui il servizio di consulenza/gestione patrimoniale venga fornito su richiesta del cliente, qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza, avverte per iscritto il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.
2. Nel caso di cui al comma 1 la Banca si astiene dal dar corso all'operazione, rimandando all'eventuale e diversa determinazione che il cliente intenda assumere in relazione all'operazione medesima.
3. Il giudizio di non adeguatezza non impedisce al cliente di effettuare l'operazione. In tal caso la Banca, sulla base delle informazioni in suo possesso, valuta l'appropriatezza dell'operazione richiesta, come previsto all'art. 3 quater commi 1 e 2 del presente contratto."

**Art. 11 - Commissioni e spese**

Ad integrazione e deroga delle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali – **Art. 7**, si conviene che: "le commissioni e spese relative ai servizi di investimento e accessori attivati, sono illustrate nell'informativa pre contrattuale e/o nei prospetti allegati al presente contratto, afferenti alle condizioni economiche.

Gli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob 16190/07 sono riepilogati in allegato alla informativa pre contrattuale nel documento *Informativa alla clientela sugli incentivi*".

**Art. 12 - Incentivi**

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione I Disposizioni Generali, dopo l'Art. 7, è inserito il seguente: "**Art. 7 bis - Incentivi**

1. Il percepimento di incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi di investimento prestati alla clientela attraverso l'aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti, il costante aggiornamento professionale dei dipendenti mediante attuazione di interventi formativi, l'attività di assistenza e supporto alla clientela in fase preliminare alla prestazione dei servizi di investimento e nelle fasi successive alla prestazione.
2. Su richiesta del cliente la Banca comunica ulteriori dettagli circa i termini degli accordi conclusi in materia di incentivi."

**Art. 13 - Modifiche delle condizioni economiche e contrattuali**

All'Art. 9, Sezione I, delle Disposizioni Generali, si sostituisce il seguente: "**Art. 9 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali**:

1. Nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005, qualora la Banca intenda modificare l'entità delle condizioni economiche convenute, deve darne comunicazione scritta al cliente all'ultimo indirizzo da questi comunicato alla banca, senza preavviso se vi sia un giustificato motivo e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni in caso contrario. Nel caso in cui non accetti tale modifica, il cliente ha comunque facoltà di recedere dal rapporto, con l'applicazione delle condizioni economiche precedentemente praticate, se più favorevoli per il cliente. Resta salvo il diritto di recesso della Banca.
2. Nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005, la Banca ha inoltre facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo in qualsiasi momento, le norme che regolano il presente contratto, previa comunicazione scritta al cliente all'ultimo indirizzo da questi comunicato alla banca con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del cliente, le modifiche si intendono da questi accettate, restando tuttavia salvo il suo diritto di recesso. Nel caso in cui il cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.
3. Nel caso in cui il cliente non sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005, la Banca si riserva la facoltà di proporre in ogni momento modifiche e/o integrazioni alle norme del presente contratto. Le relative proposte saranno validamente fatte dalla banca mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dal cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, par tacita accettazione del cliente, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del cliente entro il suddetto termine. Nel caso in cui il cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.

**4. LE MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO DERIVANTI DA VARIAZIONE DI NORME DI LEGGE O REGOLAMENTARI SI INTENDERANNO AUTOMATICAMENTE RECEPITE.**

5. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993."

**Art. 14 - Operazioni con passività potenziali o effettive**

In deroga delle previsioni di cui alla Sezione II, Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini – **Art. 15 comma 2 - Operazioni con passività potenziali o effettive**, si conviene che:

“ Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello nel quale si è registrato il superamento della soglia.”

#### Art. 15 - Collocamento

Ad integrazione dell'Art. 16, Sezione II Esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini si conviene che:

“3 bis - La Banca, per l'emissione di propri prodotti finanziari, osserva, anche per quanto riguarda le esenzioni previste, la normativa in tema di offerta al pubblico e di collocamento. A tale riguardo, nella documentazione di emissione, è contenuta la disciplina contrattuale dei rapporti fra Banca e cliente, che viene qui richiamata, quale parte integrante delle presenti norme.”

#### Art. 16 Contenuto del servizio

All'Art. 17, Sezione III, Consulenza in materia di investimenti, si sostituisce il seguente: “**Art. 17 – Contenuto del Servizio**

1. Il servizio consiste nel fornire al cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o ad iniziativa della banca, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, quali:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

2. La prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 viene effettuata per iscritto e nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate.

**3. PER LA CORRETTA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, LA BANCA EFFETTUA LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA ATTENENDOSI ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 39 E 40 DEL REGOLAMENTO CONSOB 16190/07. A TAL FINE LA BANCA ACQUISISCE DAL CLIENTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE IN MERITO ALLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA NEL SETTORE DI INVESTIMENTO RILEVANTE PER IL TIPO DI STRUMENTO O DI SERVIZIO, ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO, INDIVIDUATE NELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB 16190/07. QUALORA NON OTTENGTA TALI INFORMAZIONI, LA BANCA SI ASTIENE DAL PRESTARE IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.**

**4. IL SERVIZIO DI CONSULENZA È PREDISPOSTO E PRESTATO AVENDO RIGUARDO SIA ALLE CARATTERISTICHE DEL CLIENTE E DELLE RICHIESTE DALLO STESSO AVANZATE, SIA A QUELLE DELL'OPERAZIONE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONSIGLIATO. LA BANCA È LIBERA DI SVOLGERE O MENO IL SERVIZIO RICHIESTO, MOTIVANDO IN CASO DI DINIEGO LA SUA DECISIONE.**

**5. RESTANO FERMI GLI ARTT. 4 TER, 4 QUATER, 4 QUINQUES DELLA SEZIONE I, DISPOSIZIONI GENERALI.**

#### Art. 17 -Servizio di consulenza di livello avanzato

Con riferimento alle previsioni di cui alla Sezione III, Consulenza in materia di investimenti, dopo l'Art. 19, è inserito il seguente: “**Art. 19 bis Servizio di consulenza di livello avanzato**

*1. La Banca si riserva, a proprio insindacabile giudizio, e previa richiesta del cliente, di prestare il servizio di consulenza di livello avanzato. Le modalità e gli ambiti di prestazione del servizio sono formalizzati in un apposito contratto”.*

#### Art. 19 Caratteristiche dei certificati di deposito

Si conviene che l'Art. 29, 5° comma, Sezione V, Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca, viene annullato e pertanto non troverà applicazione nei rapporti Banca-cliente.

#### Art. 20 Sezione VIII. Operatività in Strumenti Derivati.

Dopo la sezione VII, Operazioni di Pronti contro termine, è inserita la seguente: “Sezione VIII – Operatività in strumenti derivati.”

#### Art. 21 Definizioni

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, di cui all'art. precedente, è inserito il seguente: “**Art. 44 - Definizioni**

1. Per “warrant” si intendono gli strumenti finanziari, comunque denominati, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Il termine “warrant” include, tra l'altro, i “covered warrant”.

2. Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.”

#### Art. 22 Presa d'atto del cliente della rischiosità degli strumenti derivati

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 44, è inserito il seguente: “**Art. 45 - Presa d'atto del cliente della rischiosità degli strumenti derivati**

1. Con riguardo ai warrant e agli strumenti finanziari derivati, il cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni,
- l'investimento effettuato in taluni strumenti derivati comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

#### Art. 23 Conferimento di incarico avente per oggetto strumenti derivati

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 45, è inserito il seguente: “**Art. 46 - Conferimento di incarico avente per oggetto strumenti derivati**

1. Il cliente potrà conferire alla Banca l'incarico di prestare il servizio di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari derivati e warrant secondo le indicazioni che saranno di volta in volta impartite:

- CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE FUTURE SU INDICI DI BORSA
- CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE FUTURE SU SINGOLE AZIONI QUOTATE SU MERCATI REGOLAMENTATI
- CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE DI OPZIONE AVENTI AD OGGETTO L'INDICE DI BORSA
- CONTRATTI DI OPZIONE CALL E PUT AVENTI AD OGGETTO SINGOLE AZIONI QUOTATE SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
- WARRANT E COVERED WARRANT
- ALTRI CONTRATTI

2. Le operazioni impartite troveranno regolamento contabile sul conto corrente e sul deposito titoli che saranno indicati dal cliente. Per la gestione dei

marginari di variazione giornalieri, dei margini aggiuntivi infragiornalieri e di ogni altro eventuale onere che sarà eventualmente necessario versare in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni, dai regolamenti, dalle norme vigenti in materia e dal presente contratto, il cliente renderà disponibili le somme che sono depositate presso la Banca sul conto corrente indicato.

3. Per quanto concerne le modalità di ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte in strumenti finanziari derivati, le disponibilità esistenti sul predetto conto potranno essere integrate o ridotte in relazione alle mutate esigenze operative; le relative disposizioni saranno fornite con le modalità e nei termini di cui al presente contratto avendo riguardo in particolare all'esigenza di dare espressa indicazione di quei versamenti o prelievi che vanno ad incrementare ovvero decrementare il predetto valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni in argomento.

4. Il cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia emanate d'intesa dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nonché di ogni altra disposizione disciplinante il funzionamento del mercato in cui gli strumenti derivati e warrant sono negoziati e prende atto che eventuali modifiche di tali norme potranno comportare automaticamente modifiche al presente contratto."

#### Art. 24 **Margini di garanzia**

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 46, è inserito il seguente: "**Art. 47 – Margini di garanzia**

1. La costituzione dei margini iniziali di garanzia sarà richiesta nel caso in cui il cliente intenda porre in essere operazioni che richiedono margini di garanzia. Gli strumenti finanziari denominati warrant e covered warrant non richiedono margini di garanzia e l'operatività connessa non richiede l'apertura di un conto corrente speciale. Qualora questi siano gli unici strumenti finanziari regolati dal presente contratto immessi in deposito, le scritture di regolamento saranno regolate sul conto corrente ordinario. In tutti gli altri casi il Cliente dovrà provvedere al versamento dei margini iniziali di garanzia calcolati nella misura indicata dalla Banca.

2. La composizione dei margini iniziali relativi alla negoziazione degli strumenti finanziari sopra citati da versare alla Banca, potrà essere alternativamente in titoli di stato, prestiti obbligazionari della Banca e/o contante. Qualora il Cliente opti per la costituzione dei margini iniziali a garanzia in titoli ed il calcolo di detti margini evidenzi un saldo negativo nel deposito speciale a garanzia, la successiva integrazione, per il pieno soddisfacimento dell'importo residuo dovuto, potrà avvenire esclusivamente in denaro, con versamento sul conto corrente speciale."

#### Art. 25 **Margini di variazione giornalieri**

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 47, è inserito il seguente: "**Art. 48 – Margini di variazione giornalieri**

1. Il Cliente dovrà mantenere sul conto corrente speciale, collegato al dossier, le somme necessarie per il pagamento dei margini di variazione giornalieri nella misura calcolata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia.

2. Il pagamento di tali margini avverrà esclusivamente per contanti con valuta primo giorno di Borsa aperta, successivo al giorno di determinazione di detti margini. La Banca provvederà a pagare i margini di variazione giornaliera dovuti dal Cliente secondo quanto di volta in volta comunicato, prelevando l'importo dal conto corrente speciale del Cliente, che dovrà avere disponibilità liquide sufficienti. Eventuali margini d'integrazione richiesti dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, a qualsiasi titolo, devono essere soddisfatti in denaro il medesimo giorno di richiesta."

#### Art. 26 **Trasferimento titoli e fondi**

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 48, è inserito il seguente: "**Art. 49 – Trasferimento titoli e fondi**

1. La Banca è autorizzata a trasferire, di sua iniziativa, dal conto corrente ordinario al conto corrente speciale e/o dal deposito titoli ordinario al deposito titoli speciale a garanzia rispettivamente le somme e/o gli strumenti finanziari dovuti dal cliente a titolo di "margine iniziale", "margine di variazione giornaliero" e "margine aggiuntivo infragiornaliero" o comunque a qualsiasi titolo necessari per fare fronte agli obblighi previsti dal presente Contratto."

#### Art. 27 **Facoltà di compensazione**

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 49, è inserito il seguente: "**Art. 50 – Facoltà di compensazione**

1. La Banca, ai sensi dell'art. 1252 Cod. Civ. ed anche in espressa deroga all'art. 1246 Cod. Civ., si riserva la facoltà di compensare ogni suo credito verso il cliente nascente dall'esecuzione del presente contratto, anche per l'ipotesi in cui il cliente non ottemperi agli obblighi derivanti dal presente contratto, con le disponibilità che il cliente abbia a qualsiasi titolo depositate presso la Banca, anche in semplice custodia."

#### Art. 28 **Contratto future**

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 50, è inserito il seguente: "**Art. 51 – Contratto Future**

1. Il contratto Future è negoziabile fino alla data di ultima trattazione. Al termine dell'ultimo giorno di trattazione vengono rilevate le posizioni nette, in acquisto o in vendita, del contratto in oggetto, che verranno liquidate esclusivamente in denaro secondo le modalità della Cassa di Compensazione e Garanzia nel giorno di scadenza, con valuta il successivo giorno di Borsa aperta."

#### Art. 29 **Contratto di opzione**

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 51, è inserito il seguente: "**Art. 52 – Contratto di opzione**

1. I termini per l'esercizio dell'opzione sono quelli stabiliti dalla Cassa di Compensazione e Garanzia. Le opzioni sono di tipo Americano o di tipo Europeo. Le opzioni su Indici di Borsa sono di tipo "europeo", mentre le opzioni su titoli azionari quotati sono di tipo "Americano".

2. Le opzioni non possono essere abbandonate prima della loro scadenza. L'esercizio delle opzioni deve avvenire mediante comunicazione del cliente alla Banca.

3. L'opzione di tipo europeo può essere esercitata soltanto il giorno di scadenza dell'opzione medesima. L'opzione di tipo americano può essere esercitata mediante comunicazione del cliente alla Banca, in ogni giorno di contrattazione aperta sino al giorno di scadenza.

4. Nel caso di esercizio anticipato la Cassa di Compensazione e Garanzia, una volta ricevuta la dichiarazione di esercizio dell'opzione, provvede ad assegnare casualmente le posizioni che presentino saldi in vendita per il Contratto oggetto dell'esercizio, secondo le modalità indicate nel Regolamento e nelle Istruzioni della Cassa di Compensazione e Garanzia. A sua volta la Banca provvederà ad assegnare casualmente il cliente che presenti saldi in vendita per il contratto oggetto dell'esercizio.

5. Il Cliente che ha venduto l'opzione resta obbligato a dare esecuzione, nei confronti della Banca, alle obbligazioni assunte con il contratto medesimo. Nel giorno di scadenza dell'opzione, nel caso in cui l'opzione su singoli strumenti finanziari non sia stata esercitata o sia stata esercitata parzialmente, la Cassa di Compensazione e Garanzia si intenderà incaricata, salvo quanto indicato nel successivo comma, a calcolare la convenienza dell'esercizio o meno di tale opzione, anche per la parte eventualmente residua. Se tale calcolo porterà ad un risultato positivo per la parte che ha acquistato l'opzione, la Cassa di Compensazione e Garanzia si comporterà come sopra indicato.

6. Per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti di opzione alla Clientela la Banca opererà secondo quanto stabilito dalle disposizioni CONSOB di volta in volta vigenti. Nel giorno di scadenza dell'opzione, fino all'ora stabilita dalla Cassa di Compensazione e Garanzia entro la quale l'opzione può essere esercitata, il cliente che ha acquistato l'opzione può comunicare alla Banca la propria volontà di abbandonare i contratti di opzione per i quali la Cassa di Compensazione e Garanzia abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Per ogni acquisto o vendita di opzioni la Banca provvederà al puntuale regolamento dei relativi premi in denaro, secondo le norme e modalità tempo per tempo vigenti nei mercati regolamentati, mediante addebito o accredito dell'importo dei premi pagati o incassati con valuta il successivo giorno di Borsa aperta."

Art. 30

**Liquidazione dei contratti con consegna dell'attività sottostante**

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 52, è inserito il seguente: “**Art. 53 –Liquidazione dei contratti con consegna dell'attività sottostante**

1. Per le posizioni contrattuali aperte che prevedono il ritiro dello strumento finanziario sottostante, il cliente comunicherà alla Banca la propria intenzione di ritiro della posizione ovvero di liquidazione della stessa sul mercato di riferimento ed entro le ore 11 del giorno di mercato aperto antecedente a quello di invio da parte della Cassa di Compensazione e Garanzia della “conferma” agli aderenti che presentano posizioni aperte in acquisto. Qualora alla chiusura dell'ultimo giorno di contrattazione il cliente dovesse presentare delle posizioni aperte in vendita, ai fini del regolamento delle medesime la Banca preleverà i titoli necessari al perfezionamento dell'operazione.
2. La Banca in caso di assenza di comunicazione entro i termini stabiliti - ovvero in mancanza delle necessarie disponibilità sui conti e/o sui depositi titoli intestati al cliente, di cui alla premessa - è autorizzata a chiudere la posizione.
3. Anche per le posizioni da ritirare resta fermo l'obbligo della copertura dei margini di variazione giornalieri fino all'ultimo giorno di mercato aperto.”

Art. 31 **Modalità e condizioni risolutive**

Nell'ambito della sezione VIII – Operatività in strumenti derivati, dopo l'art. 53, è inserito il seguente: “**Art. 54 –Modalità e condizioni risolutive**

1. Il recesso di una delle parti è da esercitarsi con comunicazione inoltrata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 15 giorni; restano in ogni caso impregiudicati tutti gli obblighi e i diritti nascenti dal presente contratto sorti anteriormente alla data di efficacia del recesso medesimo.
2. Fermo restando quanto contenuto nel presente contratto, nell'ipotesi:
  - a) di decesso o di sopravvenuta incapacità di agire del cliente, la Banca ha facoltà di chiudere le posizioni contrattuali aperte;
  - b) di cessazione, per qualunque causa, delle norme contrattuali determinerà l'immediata ed automatica cessazione del presente contratto con pari decorrenza di effetti.
3. La Banca si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., il presente Contratto, dandone comunicazione scritta, qualora il cliente non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 46 del presente Contratto.
4. Al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente comma, è in facoltà della Banca procedere alla chiusura delle posizioni contrattuali aperte ed adottare tutte le misure necessarie, a suo insindacabile giudizio, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle operazioni poste in essere per conto del cliente, potendosi avvalere, altresì, della facoltà di compensazione prevista dall'art. 50.”

<<Indirizzo>>

<<CAP località>> <<Località>> <<Provincia>>

<<Località Filiale>>, <<Data>>

Firma \_\_\_\_\_

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine)

Società Cooperativa

Firma \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. e Part. IVA 00251640306

Via Roma, 7

Firma \_\_\_\_\_

33044 MANZANO (UD)

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza. Firma dell'Operatore di Filiale

Firma \_\_\_\_\_

Matricola Operatore \_\_\_\_\_

Nel dichiarare che un esemplare del presente Addendum del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento , per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM mi/ci sono stati consegnati, approvo specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341. comma 2, cod. civ., le seguenti clausole in esso riportate:

art. 2: **Art. 3 bis**, Sezione I, Disposizioni Generali del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento , per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Rischi delle Operazioni

art. 3: **Art 3 ter**, Sezione I, Disposizioni Generali del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento , per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Mancata esecuzione degli ordini per cause non imputabili alla Banca

art. 5: **Art. 3 quinquies**, Sezione I, Disposizioni Generali del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento , per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Responsabilità del cliente e prese d'atto in merito alle informazioni rese per la valutazione di appropriatezza

art. 7: **Art. 4 bis**, Sezione I, Disposizioni Generali del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento , per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Valutazione dell'adeguatezza

art. 8: **Art. 4 ter**, Sezione I, Disposizioni Generali del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento , per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Responsabilità del cliente e prese d'atto in merito alle informazioni rese per la valutazione di adeguatezza

art. 10: **Art. 4 quinquies**, Sezione I, Disposizioni Generali del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento , per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Operazioni non adeguate

art. 13: **Art. 9**, Sezione I, Disposizioni Generali del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Modifiche alle condizioni economiche e contrattuali

art. 23: **Art. 46**, Sezione VIII, Operatività in strumenti derivati del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Conferimento di incarico avente per oggetto strumenti derivati

art. 25: **Art. 48**, Sezione VIII, Operatività in strumenti derivati del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Margini di variazione giornalieri

art. 26: **Art. 49**, Sezione VIII, Operatività in strumenti derivati del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Trasferimento titoli e fondi

art. 27: **Art. 50**, Sezione VIII, Operatività in strumenti derivati del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Facoltà di compensazione

art. 28: **Art. 51**, Sezione VIII, Operatività in strumenti derivati del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Contratto Future

art. 29: **Art. 52**, Sezione VIII, Operatività in strumenti derivati del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Contratto di opzione

art. 30: **Art. 53**, Sezione VIII, Operatività in strumenti derivati del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Liquidazione dei contratti con consegna dell'attività sottostante

art. 31: **Art. 54**, Sezione VIII, Operatività in strumenti derivati del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, edizione GENNAIO 2009/BCCM, Modalità e condizioni risolutive

Con la sottoscrizione del presente documento do/diamo inoltre atto:

- che il presente contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, con allegato Addendum, si intende sempre stipulato presso la sede della Banca, salvo che non risulti avvalorata la casella qui di sotto indicata.

Stipula in seguito ad offerta fuori sede da parte del promotore finanziario

Ai sensi dell'art. 30, 6° comma del Testo Unico della Finanza, prendo atto che se il contratto è offerto fuori sede, la sua efficacia è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro tale termine il Cliente può comunicare alla Banca o al promotore finanziario il proprio recesso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'eventuale recesso comunicato con le modalità sopra indicate non comporta a carico del Cliente spese, corrispettivi od oneri di alcun genere e determina la restituzione di quanto eventualmente da lui conferito alla Banca.

<<Località Filiale>>, <<Data>>

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine)  
Società Cooperativa  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00251640306  
Via Roma, 7  
33044 MANZANO (UD)

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza. Firma dell'Operatore di Filiale

Firma \_\_\_\_\_

Matricola Operatore \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Promotore Finanziario (PF) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

che opera per conto della Banca di Manzano (UD) Soc. Coop., con sede in Manzano (UD) via Roma, n.7, anche ai fini della valutazione del/i richiedente/i per gli obblighi antiriciclaggio di cui alla legge 5 luglio 1991, n°197 e al D.Lgs. 21.11.2007 n° 231, dichiara che:

<b>Ha conosciuto:</b>	l'intestatario	<input type="checkbox"/>	in occasione dell'apertura del conto	<input type="checkbox"/>	nei 6 mesi precedenti	<input type="checkbox"/>	da oltre 6 mesi
	il 1° cointestatario	<input type="checkbox"/>	in occasione dell'apertura del conto	<input type="checkbox"/>	nei 6 mesi precedenti	<input type="checkbox"/>	da oltre 6 mesi
	il 2° cointestatario	<input type="checkbox"/>	in occasione dell'apertura del conto	<input type="checkbox"/>	nei 6 mesi precedenti	<input type="checkbox"/>	da oltre 6 mesi
	il 3° cointestatario	<input type="checkbox"/>	in occasione dell'apertura del conto	<input type="checkbox"/>	nei 6 mesi precedenti	<input type="checkbox"/>	da oltre 6 mesi
	il 4° cointestatario	<input type="checkbox"/>	in occasione dell'apertura del conto	<input type="checkbox"/>	nei 6 mesi precedenti	<input type="checkbox"/>	da oltre 6 mesi

**La richiesta di apertura rapporti proviene da:**

richiesta spontanea       tramite referenza       sviluppo diretto

Timbro e firma del PF \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza.

Timbro e firma del PF \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<<Località Filiale>>, <<Data>>

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (UD) Soc. Coop. con sede in Manzano (UD), Via Roma n°7, in persona del sig. \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO N. 1

**Informativa alla clientela sugli incentivi**  
***Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) – Società Cooperativa***

Versione aggiornata a gennaio 2009

L'informativa alla clientela sugli incentivi viene aggiornata annualmente con gli *inducements* relativi ai nuovi servizi di investimento erogati dalla Bcc Manzano.

La Bcc Manzano prevede di effettuare tale aggiornamento con cadenza annuale.

## **INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI**

La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, versa o percepisce compensi o commissioni, oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa.

L'art. 52 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07 dispone quanto segue:

“Gli intermediari **non possono**, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non possa essere accettato, il metodo di calcolo di tale importo, sono **comunicati chiaramente al cliente**, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
  - b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad **accrescere la qualità del servizio fornito** al cliente e **non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente**;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.”

In adempimento agli obblighi derivanti dalla predetta disposizione del Regolamento Intermediari, con il presente documento si rendono noti ai clienti i **termini essenziali**<sup>1</sup> degli incentivi che caratterizzano i servizi ed attività di investimento erogati dalla Bcc Manzano (di seguito “Banca”).

Il cliente può richiedere a sua discrezione ulteriori dettagli.

- **Servizio di distribuzione di gestioni patrimoniali di terzi**

Nella prestazione del servizio di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi la banca riceve da Cassa Centrale Banca una percentuale massima dell'1,70% sulle giacenze annue presso la stessa CCB.

- **Servizio di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (Ramo III e Ramo V)**

Nella prestazione del servizio di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, **la Banca riceve dalle Compagnie di Assicurazione**, quale remunerazione per il servizio reso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo del 6%, come premio al momento della sottoscrizione del contratto;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo dell'1,50%, quale corrispettivo annuo per il servizio erogato.

- **Servizio di collocamento di OICR**

Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR, **la Banca riceve dalle società emittenti OICR**, quale remunerazione per il servizio reso, le seguenti retrocessioni di commissioni:

### **ANIMA**

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R.)
- commissioni di gestione (aliquota su base annua 50% delle commissioni di gestione addebitate ai rispettivi fondi)

### **AMERICAN EXPRESS WEF**

<sup>1</sup> Gli importi vengono indicati in misura percentuale e la variabilità ad essi connessa è funzione degli accordi stipulati con le diverse controparti di mercato (Società di Gestione, Compagnie di Assicurazione, etc.).

- commissioni di sottoscrizione (90% delle commissioni percepite dalla S.G.R. Queste ultime ammontano ad un massimo del 3%)
- commissioni di gestione (retrocessione massima annua 70 punti base)

#### AMERICAN EXPRESS EPIC

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. Queste ultime ammontano ad un massimo del 3%)
- commissioni di gestione (retrocessione massima annua 112,5 punti base)

#### MELLON

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R.)
- commissioni di gestione (retrocessione massima annua 120 punti base)

#### AUREO

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R.)
- commissioni di gestione (aliquota su base annua 60% delle commissioni di gestione addebitate ai rispettivi fondi fino a 30 mln. Euro; 65% da 30 a 50 mln. Euro; 70% da 50 a 100 mln di euro; 75% da 100 a 150 mln euro; 80% oltre 150 mln. Euro)

#### RAIFFEISEN

- commissioni di sottoscrizione (massimo 3,80%)
- commissioni di gestione (commissioni di gestione massime annue 200 punti base; retrocessione massima annua 105 punti base)

#### FRANKLIN TEMPLETON

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. Queste ultime ammontano ad un massimo del 4%)
- commissioni di gestione (commissioni di gestione massime annue 260 punti base; retrocessione massima annua 135 punti base)

#### JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. Queste ultime ammontano ad un massimo del 3%)
- commissioni di gestione (commissioni di gestione massime annue 2,50%; retrocessione annua 50% delle commissioni di gestione)

#### ALBERTINI SYZ

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R.)
- commissioni di gestione (retrocessione annua 33% delle commissioni di gestione)

#### SCHRODERS INVESTMENT MANAGEMENT

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R.)
- commissioni di gestione (retrocessione massima annua 90 basis point fino a 15 mln. di euro, 100 basis point da 15 a 50 mln di euro e 110 basis point oltre 50 mln di euro).

#### o Servizio di collocamento di strumenti finanziari diversi da OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento di Titoli di Stato **la Banca riceve** quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,40%.

Nello svolgimento del servizio di raccolta adesioni ad offerte pubbliche di vendita/sottoscrizione su obbligazioni ed azioni **la Banca riceve**, quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile ma non determinabile a priori in quanto definita di volta in volta dall'emittente.

Nello svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari diversi da OICR ed anche da quelli sopra specificati, **la Banca riceve**, quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile ma non determinabile a priori in quanto definita di volta in volta in accordo con l'emittente per lo specifico servizio.

#### o Servizio di Gestione di portafogli

Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli di terzi, **la Banca riceve dalle Società di gestione del risparmio e dai negozianti**, quale remunerazione per il servizio reso, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo dell'85% delle commissioni di

gestione pagate dal cliente all'OICR quale corrispettivo per il servizio erogato. In ogni caso la commissione di retrocessione totale annua incassata dalla Banca non sarà mai superiore all'1,35% annuo. Le suddette commissioni vengono interamente riaccreditate dalla Banca al cliente.

- **Servizio di ricezione e trasmissione di ordini**

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini della clientela, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

- **Servizio di negoziazione per conto proprio**

Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio di ordini della clientela, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

- **Servizio di consulenza in materia di investimenti**

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

## **POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI**

La Banca, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi.

La Banca svolge nei confronti dei propri clienti specifici servizi e attività che, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa, giustificano la percezione, da parte della Banca, delle relative commissioni richiamate nel presente documento. In particolare, oltre ad abbinare al proprio servizio di collocamento il servizio di consulenza in materia di investimenti, presta sia nella fase iniziale dell'investimento da parte del cliente, sia nella fase successiva, ogni adempimento che si renda necessario e/o opportuno al fine di accrescere la qualità del servizio di collocamento.

Con specifico riguardo alla fase di assistenza post-vendita la Banca provvederà, in via esemplificativa e non esaustiva, a:

- Illustrare i contenuti delle rendicontazioni ufficiali inviate alla clientela;
- Assistere il cliente nel tempo nella volontà di effettuare versamenti aggiuntivi, rimborsi, ecc...;
- Aggiornare il cliente su eventuali cambiamenti normativi e/o di documentazione obbligatoria necessaria alla distribuzione;
- Supportare il cliente nell'eventuale utilizzo degli strumenti informativi messi a disposizione dalla società prodotto;
- Informare il cliente sulle strategie e sulle scelte operative effettuate dai gestori delle società prodotto;
- Accrescere la gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela ed alle condizioni di mercato;
- Aggiornare professionalmente i propri dipendenti con corsi di formazione interni ed esterni (anche organizzati dalle stesse società prodotto).

\* \* \* \*

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi descritti nel presente documento possono essere richiesti dal cliente presso la sede o le filiali della Banca, all'indirizzo di posta elettronica [info@bancamanzano.it](mailto:info@bancamanzano.it) o al numero di telefono 0432 – 749811.

Sarà cura della Banca comunicare al cliente, tramite invio del presente documento opportunamente aggiornato, eventuali variazioni che dovessero intervenire in relazione agli incentivi sopra riportati.

**ALLEGATO N. 2**

Spettabile  
Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine)  
succursale di \_\_\_\_\_

**Modalità di comunicazione fra la Banca e il cliente per le comunicazioni a questo personalmente indirizzate**

Il/I sottoscritto/i  nato/i a  il  e residente/i a  in  C.F.

(barrare l'ipotesi che qui interessa)

<input type="checkbox"/> Già cliente/i della Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine), per quanto concerne i servizi d'investimento ed accessori dalla stessa forniti  <input type="checkbox"/> Potenziale cliente/i della Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine), per quanto concerne i servizi d'investimento ed accessori dalla stessa forniti
---

presa completa informazione circa le modalità di comunicazione per quanto concerne i servizi di investimento ed accessori fra la Banca ed il/i cliente/i fruitore/i dei medesimi, avuto riguardo alle comunicazioni previste dalla normativa in tema di intermediazione finanziaria a quest'/i ultimo/i personalmente indirizzate:

**RICHIEDE**

(barrare l'ipotesi che qui interessa)

<input type="checkbox"/> ( <i>cliente già in essere</i> ) che le comunicazioni previste dalla normativa in tema di intermediazione finanziaria, personalmente indirizzate al/i sottoscritto/i e relative al/i rapporto/i n. _____ in essere presso di Voi avvengono con  <input type="checkbox"/> ( <i>cliente potenziale</i> ) che le comunicazioni previste dalla normativa in tema di intermediazione finanziaria, personalmente indirizzate al/i sottoscritto/i e relative al/i rapporto/i che dovessero, in futuro, instaurarsi presso di Voi avvengono con
--

(barrare l'ipotesi che qui interessa)

<input type="checkbox"/> <b>MODALITA' CARTACEA</b>  <input type="checkbox"/> <b>MODALITA' ELETTRONICA, vale a dire, tramite POSTA ELETTRONICA; in tale caso, fornisco/ forniamo di seguito l'indirizzo cui far pervenire le prescritte comunicazioni</b>  _____  Avuto riguardo alla scelta di tale ultima modalità di comunicazione, mi impegno/ci impegniamo fin'd'ora: 1. anche in deroga a quanto eventualmente in precedenza concordato, a considerare il citato indirizzo di posta elettronica come "recapito" cui far pervenire le comunicazioni a me/noi personalmente indirizzate e a comunicarvi prontamente qualsiasi cambiamento del medesimo o la nostra volontà di accedere alle informazioni in modalità cartacea; 2. a considerare la data di invio della comunicazione da parte della Banca quale termine iniziale da cui decorrono tutte le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni inviate; 3. a considerare le comunicazioni personalizzate indirizzate al predetto indirizzo di posta elettronica di natura liberatoria nei confronti di tutti gli eventuali cocontestatari dei rapporti sopra indicati.
---

Copia della presente richiesta, a Voi indirizzata e da Voi sottoscritta per ricevuta ed accettazione, mi viene contestualmente consegnata in data odierna. Distinti saluti

DATA  
FIRMA/E

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., dopo aver preso attenta visione delle stesse, approvo/approviamo specificamente le disposizioni di cui ai precedenti numeri:

- 1) indirizzo di posta elettronica quale "recapito"; comunicazione di eventuali variazioni e/o modifiche alle modalità di comunicazione;
- 2) data di invio della comunicazione quale termine iniziale per eventuali richieste, contestazioni, azioni;
- 3) efficacia della comunicazione nei confronti di tutti gli eventuali contestatari.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_  
FIRMA/E \_\_\_\_\_

MATRICOLA E SIGLA OPERATORE \_\_\_\_\_